



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Agricoltura e
riforma agro-pastorale
Servizio pesca

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.5 DEL FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007- 2013

“Compensazione socio economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria” (art. 27
Regolamento (CE) 1198/2006)

Redatto secondo lo schema di bando per l'attuazione della misura 1.5 “Compensazione socio economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria” (art. 27 Reg. CE 1198/06)”, approvato con Decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Dipartimento delle politiche europee e internazionali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) n. 612 del 18/12/2008, nel rispetto delle Direttive per l'azione amministrativa e la gestione della Misura 1.5 dell'Asse I del Fondo Europeo per la Pesca (FEP), in conformità con quanto disposto dalla Delibera della Giunta regionale n. 49/38 del 7.12.2011 per le annualità 2010-2012”, approvate con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1036/DecA/6 del 24 gennaio 2012, in conformità ai contenuti del Programma Operativo Nazionale F.E.P. - approvato con Decisione CE n. 7914 dell'11 novembre 2010 nella nuova versione approvata in seno al Comitato di Sorveglianza nella riunione del 16 dicembre 2011 (trasMESSO con nota della DG Pesca del MIPAAF prot. n. 45079 del 21.12.2011 e inviato in data 21.12.2011 al sistema SFC della Commissione Europea per il tramite del sistema Monitweb dell'Igrue)- e della nota metodologica articolo 27 (esclusa la lettera b) del Regolamento del Consiglio n. 1198/2006 - approvata con procedura scritta in data 18.01.2011 (nota prot. n. 2145 del 18.01.2011)- e della nuova versione dell'Accordo Multiregionale approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, come comunicato dall'Autorità di Gestione con nota prot. n. 6612 del 06.03.2012.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Agricoltura e
riforma agro-pastorale
Servizio pesca

0. Sommario

0. Sommario	2
1) Finalità della misura	3
2) Area territoriale di attuazione	3
3) Interventi ammissibili.....	4
4) Modalità e termini di presentazione delle domande.....	5
5) Soggetti ammissibili a finanziamento (beneficiari).....	7
6) Requisiti per l'ammissibilità	8
7) Documentazione richiesta per accedere alla misura	9
8) Spese ammissibili	17
9) Quantificazione delle risorse e misura del contributo	21
10) Valutazione istruttoria	26
11) Criteri di selezione	33
12) Tempi e modalità di esecuzione degli interventi	38
13) Varianti	38
14) Proroghe.....	39
15) Vincoli di alienabilità e di destinazione	40
16) Modalità di erogazione dei contributi.....	40
17) Obblighi del beneficiario.....	43
18) Controlli	45
19) Revoca del contributo e recupero delle somme erogate.....	45
20) Altre misure di aiuto in previsione	46
21) Riferimenti normativi	46
22) Attività di gestione e controllo – referenti.....	49
23) Diritti del beneficiario.....	52
24) Elenco allegati	52



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

1) Finalità della misura

1.1) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del Regolamento (CE) n. 1198/2006¹ e dalla nota metodologica articolo 27 (esclusa la lettera b)², la misura riguarda la concessione di compensazioni individuali a favore dei pescatori professionali³ cofinanziate dal FEP e miranti anche alla diversificazione dell'attività dei pescatori in ambiti diversi da quello della pesca marittima con la finalità di alleviare l'impatto socio-economico della ristrutturazione della flotta comunitaria

2) Area territoriale di attuazione

2.1) Territorio regionale, comprese le prospicienti acque territoriali.

Se l'iniziativa prevede interventi relativi a imbarcazioni da pesca:

- per gli interventi di Tipologia 1 (diversificazione) e 2 (aggiornamento competenze professionali) le imbarcazioni da pesca di riferimento per gli stessi devono essere iscritte a far data dalla pubblicazione del bando⁴ o a far data dall'effettuazione delle spese (per il riconoscimento di spese effettuate antecedentemente alla data di pubblicazione del bando) in uno dei Compartimenti marittimi⁵ della Regione Sardegna e nel Registro comunitario delle navi da pesca⁶;
- per gli interventi di Tipologia 3 (compensazione una tantum) l'imbarcazione da pesca, sulla quale il beneficiario deve aver lavorato negli ultimi 2 mesi dei 12 previsti, deve essere in arresto definitivo delle attività di pesca ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (CE) 1198/2006 nell'ambito del Piano di adeguamento relativo alla Regione Sardegna (GSA11), conformemente a quanto previsto dalla misura 1.1 (vedi nota 7).
- per gli interventi di Tipologia 4 (contribuzione acquisto imbarcazione) l'imbarcazione da pesca da acquistare deve risultare iscritta nel Registro comunitario delle navi da pesca alla data di acquisto della stessa.

¹ Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.) 15 agosto 2006, n. L 223. Entrato in vigore il 4 settembre 2006.

² approvata con procedura scritta in data 18.01.2011 (nota prot. n. 2145 del 18.01.2011).

³ La nota metodologica articolo 27 (esclusa la lettera b) del Regolamento del Consiglio n. 1198/2006 evidenzia che ai sensi dell'art. 3 lett. b) del REG (CE) 1198/2006 si definisce "pescatore" una qualunque persona che svolga un'attività di pesca professionale a bordo di una imbarcazione in attività, tale da essere riconosciuta dallo Stato Membro. Nel caso in cui il pescatore non sia imbarcato al momento dell'attivazione della misura, è necessario che dimostri di essere stato imbarcato su un peschereccio per almeno dodici mesi nei tre anni antecedenti la data della domanda.

⁴ In conformità a quanto previsto dallo schema di bando per l'attuazione della misura 1.5 "Compensazione socio economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria" (art. 27 Reg. CE 1198/06)", approvato con Decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) n. 612 del 18/12/2008.

⁵ (così come definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2006, n. 89 e ss.mm.ii)

⁶ Archivio informatico delle imbarcazioni da pesca dell'Unione europea, gestito dalla Commissione Europea, definito dal regolamento (CE 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002).



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

3) Interventi ammissibili

3.1) Tra le tipologie di intervento previste dall'articolo 27 del Regolamento (CE) 1198/2006, ai sensi delle Delibere della Giunta regionale n. 50/40 del 10 novembre 2009 e n. 49/38 del 7 dicembre 2011 sono ammissibili a finanziamento, ai sensi del presente bando, le seguenti:

1. **Tipologia 1 (diversificazione)** - di cui al paragrafo 1 dell'articolo 27 lettera a) del regolamento (CE) 1198/2006 :

diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività per i pescatori. La diversificazione non implica il previo abbandono dell'attività di pesca, ma permette ai pescatori (membri dell'equipaggio di un'imbarcazione da pesca iscritta nel Registro comunitario delle navi da pesca nonché in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Sardegna) di svolgere un'attività addizionale (come ad esempio il turismo) in un ambito differente da quello della pesca che deve, in ogni caso, rimanere l'occupazione primaria. Le possibili attività connesse alla pesca professionale sono quelle indicate all'art. 2 comma 2 lettere a), b), c) e d) del D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4;

2. **Tipologia 2 (aggiornamento competenze professionali)** - di cui paragrafo 1 alla lettera b) dell'articolo 27 del regolamento (CE) 1198/2006:

aggiornamento delle competenze professionali, in particolare dei giovani pescatori. Gli interventi si intendono riferiti a percorsi di formazione/aggiornamento professionale gestiti da enti accreditati ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, a seguito dei quali vi sia il rilascio di attestato riconosciuto ai sensi di legge. È in ogni caso esclusa l'ammissibilità al finanziamento ai sensi del presente bando per le spese relative alla partecipazione a percorsi di formazione/aggiornamento delle competenze professionali obbligatori per legge;

3. **Tipologia 3 (compensazione una tantum)** - di cui al paragrafo 1 alla lettera e) dell'articolo 27 del regolamento (CE) 1198/2006:

compensazione una tantum ai pescatori che hanno lavorato come tali a bordo di una nave da pesca per almeno dodici mesi, purché il peschereccio sul quale hanno lavorato sia in arresto definitivo⁷ delle attività di

⁷ L'imbarcazione oggetto dell'arresto definitivo, nell'ambito del Piano di adeguamento relativo alla GSA11, deve essere iscritta nel Registro comunitario delle navi da pesca nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti nel territorio regionale (GSA 11) conformemente a quanto previsto dalla misura 1.1 "Aiuti pubblici per l'arresto definitivo dell'attività di pesca" (art. 23 del Reg. CE 1198/06).



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

pesca ai sensi dell'articolo 23⁸, nell'ambito del Piano di adeguamento relativo alla Regione Sardegna (GSA11);

4. **Tipologia 4 (contribuzione acquisto imbarcazione)** - di cui al paragrafo 2 dell'articolo 27 del regolamento (CE) 1198/2006:

contribuzione a premi individuali ai pescatori di età inferiore ai 40 anni che possono dimostrare di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore e che acquisiscono per la prima volta la proprietà o parte della proprietà di un peschereccio (iscritto nel Registro comunitario delle navi da pesca) di lunghezza fuoritutto inferiore a 24 m, attrezzato per la pesca in mare e di età compresa tra i 5 e i 30 anni.

4) Modalità e termini di presentazione delle domande

4.1) La domanda di ammissione al contributo, sottoscritta in originale e in regola con l'imposta di bollo (se dovuta)⁹ deve essere presentata:

Per gli interventi di Tipologia 1 (diversificazione) secondo i modelli riportati nell'Allegato I "Facsimile richiesta di contributo tipologia 1 (diversificazione) in forma singola" e nell'Allegato I bis "Facsimile richiesta di contributo tipologia 1 (diversificazione) in forma collettiva", sia **in forma singola che collettiva**¹⁰ :

- dal/i proprietario/i o armatore/i della/e imbarcazione/i da pesca oggetto/di riferimento dell'intervento e sottoscritta.

- dal/i legale/i rappresentante/i della persona giuridica richiedente (consorzi, cooperative di pesca, società, etc.) nel caso in cui il proprietario/armatore di una o più imbarcazioni da pesca oggetto/di riferimento dell'intervento di diversificazione sia una persona giuridica.

In ogni caso la domanda è sottoscritta in calce anche da tutti i beneficiari del contributo, che alla data di presentazione dell'istanza, devono aver maturato i requisiti di ammissibilità di cui al punto 6). Alla domanda dovrà essere allegata, pertanto, fotocopia del documento di identità in corso di validità anche per ciascun beneficiario.

Per gli interventi di Tipologia 2 (aggiornamento competenze professionali) secondo i modelli riportati nell'Allegato II "Facsimile richiesta di contributo tipologia 2 (aggiornamento competenze professionali) in

⁸ Il proprietario del peschereccio deve aver riconsegnato la licenza di pesca nell'ambito delle procedure per arresto definitivo delle attività di pesca ai sensi dell'articolo 23 del reg. CE 1198/2006.

⁹ Ai sensi del articolo 21bis dell'allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 concernente la disciplina dell'imposta di bollo, sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo "domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo...". Data l'equiparazione dell'imprenditore ittico a quello agricolo, ai sensi del D. Lgs. n. 9 gennaio 2012, n. 4, l'esenzione dall'imposta di bollo è applicabile anche agli aiuti al settore della pesca ed acquacoltura e quindi alle imprese ittiche definite ai sensi della normativa vigente. Quest'ultime sono pertanto esentate dall'applicazione del bollo alla domanda di contributo.

¹⁰ Nel caso in cui più soggetti richiedenti (persona fisica o giuridica) presentino istanza congiuntamente sotto forma di gruppo (specificamente denominato) proponendo un unico progetto di diversificazione cui aderiscono i singoli beneficiari.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

forma singola” e nell’Allegato II bis “Facsimile richiesta di contributo tipologia 2 (aggiornamento competenze professionali) in forma collettiva”, sia **in forma singola che collettiva**¹¹ :

- dal beneficiario.
- dalla persona giuridica (società, cooperative, consorzi, etc.) cui aderiscono i singoli beneficiari.

Per gli interventi di Tipologia 3 (compensazione una tantum) secondo il modello riportato nell’Allegato III “Facsimile richiesta di contributo tipologia 3 (compensazione una tantum)”, **in forma singola esclusivamente da parte del beneficiario.**

Per gli interventi di Tipologia 4 (contribuzione acquisto imbarcazione) secondo il modello riportato nell’Allegato IV “Facsimile richiesta di contributo tipologia 2 (contribuzione acquisto imbarcazione)”, **in forma singola o collettiva**¹² **esclusivamente da parte del/i beneficiari.**

Per tutte le tipologia di intervento: la domanda corredata dalla documentazione descritta nel punto 7) del presente bando, deve essere recapitata in plico chiuso apponendo all’esterno del plico i dati identificativi del mittente e la dicitura “PO FEP 2007/2013 – domanda di ammissione al contributo relativo alla misura 1.5 “Compensazioni socio economiche” Tipologia. n. 1/2/3/4 ” entro il termine perentorio di 45 giorni a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S) con una delle seguenti modalità:

- trasmissione per via telematica (ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii¹³) tramite posta elettronica certificata (la cui validità è definita ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 7-3-2005 n. 82) al seguente indirizzo: areaispettiva@pec.agenziaargea.it specificando nell’oggetto la dicitura “domanda di ammissione al

¹¹ Nel caso in cui più beneficiari facenti parte di una stessa impresa di pesca (sotto forma di società di persone, di capitali, cooperativa, consorzio, etc.) presentino istanza congiuntamente tramite tale soggetto giuridico aderendo sotto forma di gruppo (specificamente denominato) ad uno stesso percorso di aggiornamento delle competenze professionali.

¹² Se più beneficiari intendono acquistare parte della proprietà della stessa imbarcazione da pesca la domanda deve essere presentata in forma collettiva.

¹³ Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 che prevede che le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica sono valide se:

- a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
- b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
- c) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all’articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ;
- c-bis) ovvero se trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

contributo relativo alla misura 1.5 "Compensazioni socio economiche" tipologia. n. - destinatario Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive"

- spedizione a mezzo raccomandata A/R;
- consegna a mano direttamente presso gli uffici di Argea Sardegna – Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive - viale Adua n. 1, 07100 Sassari.

Qualora la scadenza di cui sopra coincida con un giorno festivo, la data limite si intende protratta al primo giorno feriale utile.

4.2) La domanda presentata oltre il termine perentorio di cui al punto 4.1) è dichiarata non ricevibile e viene archiviata. In caso di consegna a mano fa fede la data del timbro di accettazione dell'ufficio preposto di Argea. In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale.

4.3) Ogni soggetto richiedente può presentare per ciascuna tipologia di intervento una sola domanda di ammissione al finanziamento. Nel caso in cui sia presentata più di una domanda, sarà considerata ricevibile solo quella pervenuta prima in ordine di tempo.

4.4) Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ad Argea Sardegna – Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive tutte le variazioni riguardanti i dati indicati nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

5) Soggetti ammissibili a finanziamento (beneficiari)

5.1) Possono accedere al finanziamento i seguenti soggetti:

- pescatori professionali¹⁴ - che alla data di presentazione della domanda di contributo, abbiano maturato i requisiti di ammissibilità di cui al punto 6).

Per gli interventi di Tipologia 1 (diversificazione) il soggetto che presenta l'istanza deve avere nella disponibilità, per l'esercizio dell'attività di pesca, l'imbarcazione oggetto/di riferimento per l'intervento¹⁵, il richiedente deve essere quindi anche proprietario/armatore dell'imbarcazione da pesca che, alla data di pubblicazione del bando/o alla data di effettuazione delle spese (se antecedenti alla pubblicazione del bando), deve essere iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti nel territorio regionale;

¹⁴ La nota metodologica articolo 27 (esclusa la lettera b) del Regolamento del Consiglio n. 1198/2006 evidenzia che ai sensi dell'art. 3 lett. b) del REG (CE) 1198/2006 si definisce "pescatore" una qualunque persona che svolga un'attività di pesca professionale a bordo di una imbarcazione in attività, tale da essere riconosciuta dallo Stato Membro. Nel caso in cui il pescatore non sia imbarcato al momento dell'attivazione della misura, è necessario che dimostri di essere stato imbarcato su un peschereccio per almeno dodici mesi nei tre anni antecedenti la data della domanda.

¹⁵ inoltre per l'imbarcazione e per il relativo personale imbarcato deve essere garantito che la pesca professionale sia l'attività/l'occupazione primaria rispetto all'attività connessa di diversificazione



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

6) Requisiti per l'ammissibilità

6.1) Possono accedere all'attuazione della misura 1.5 i soggetti di cui al punto 5.1) che alla data di presentazione della domanda¹⁶ possiedono i seguenti requisiti¹⁷:

- Per gli interventi di **Tipologia 1 (diversificazione) e Tipologia 2 (aggiornamento competenze professionali)**, il beneficiario deve essere stato imbarcato su un peschereccio (iscritto nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti nel territorio regionale) per almeno dodici mesi (365 giorni) nei tre anni antecedenti¹⁸ la data della domanda;

- Per gli interventi di **Tipologia 3 (compensazione una tantum)** il beneficiario deve aver lavorato a bordo di una qualsiasi imbarcazione da pesca per almeno 12 mesi (365 giorni) anche non continuativi, fermo restando che abbia lavorato negli ultimi 2 mesi (60 giorni) dei 12 sull'imbarcazione (iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti nel territorio regionale conformemente a quanto previsto dalla misura 1.1- vedi nota 7) oggetto di una misura di arresto definitivo nell'ambito del Piano di adeguamento relativo alla Regione Sardegna (GSA11) - per gli imbarcati sulle navi abilitate alla pesca del tonno rosso il requisito degli ultimi due mesi di imbarco è ridotto ad un solo mese (30 giorni). Il beneficiario non deve essere proprietario del peschereccio oggetto dell'arresto definitivo e il proprietario del medesimo deve aver riconsegnato la licenza di pesca nell'ambito delle procedure per l'arresto definitivo dell'attività di pesca ai sensi dell'art. 23 del Reg. CE 1198/2006. Inoltre il beneficiario deve risultare imbarcato sul peschereccio al momento della restituzione della licenza di pesca o al momento del disarmo dell'imbarcazione, qualora questo si verifichi prima della restituzione della licenza di pesca nell'ambito delle procedure di arresto definitivo.

- Per gli interventi di **Tipologia 4 (contribuzione acquisto imbarcazione¹⁹)**: il beneficiario/i deve avere un'età inferiore ai 40 anni²⁰, dimostrare di essere in possesso di libretto di navigazione (o foglio matricolare) da almeno 5 anni e di essere stato imbarcato per almeno 18 mesi (540 giorni), nell'ambito dell'ultimo quinquennio²¹, su un'imbarcazione da pesca (iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti nel territorio regionale); inoltre il beneficiario deve dimostrare di acquistare

¹⁶ La verifica dei requisiti di ammissibilità di seguito previsti per le varie tipologie di intervento si contegga in modo retroattivo (dalla data prevista) come numero di giorni.

¹⁷ Rif. Documento "Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti" nella versione approvata con Decreto n.4. del 19 maggio 2011.

¹⁸ Il termine dei tre anni si contegga in modo retroattivo, per n. 1.095 giorni

¹⁹ L'acquisto è ammissibile solo nel caso in cui il trasferimento della proprietà dell'imbarcazione avvenga tra acquirente e cedente tra i quali non sussistano vincoli di parentela entro il III grado e di affinità entro il II grado, né rapporti di coniugio.

²⁰ In caso di acquisto ancora da effettuarsi, lo stesso è finanziabile e quindi liquidabile solo nel caso in cui il medesimo acquisto debba essere effettuato dal soggetto ammesso a contributo prima del compimento del quarantesimo anno di età. L'età anagrafica è infatti un elemento di ammissibilità mobile, che va verificato in relazione all'evento generatore della concessione del premio; a tal fine, in sede di rendicontazione finale, il beneficiario dovrà chiaramente indicare la data di intervenuto acquisto rispetto alla propria età anagrafica.

In caso di acquisto già avvenuto, i requisiti devono essere posseduti al momento dell'acquisto dell'imbarcazione

²¹ Il termine dei cinque anni si contegga in modo retroattivo per n. 1.825 giorni.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

per la prima volta la proprietà o parte della proprietà di un'imbarcazione, attrezzata per la pesca in mare²², di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri e di un'età compresa tra i 5 e 30 anni (l'imbarcazione deve essere iscritta nel registro comunitario delle navi da pesca ad almeno 5 anni e non più di 30) .

Inoltre, entro il termine di rendicontazione dell'attività progettuale:

- l'imbarcazione acquistata dovrà risultare iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti nel territorio regionale;

Per tutti le tipologie di intervento attivate inoltre è richiesto che il beneficiario possieda i seguenti requisiti:

- (qualora il richiedente rientri nella categoria giuridica di impresa) assenza di procedure concorsuali e non trovarsi in stato di liquidazione ;

- (nel caso in cui il beneficiario utilizzi personale dipendente), applicazione dei CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;

- essere in regola con gli adempimenti concernenti i versamenti contributivi.

- assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575 del 31/05/1965 e successive modificazioni.

7) Documentazione richiesta per accedere alla misura

7.1) I soggetti che intendono accedere al contributo devono presentare, unitamente alla domanda di cui al punto 4.1), la seguente documentazione:

- **Per tutti gli interventi ammissibili:** "Scheda sintetica dell'intervento", a firma del beneficiario o del/i richiedente/i o del legale rappresentante nel caso di persona giuridica e da tutti i beneficiari del contributo, redatta secondo i modelli di cui all'Allegato V "Facsimile scheda sintetica dell'intervento":
 - Allegato V.1 - "Facsimile scheda sintetica dell'intervento per la tipologia 1 (diversificazione)",
 - Allegato V.2 - "Facsimile scheda sintetica dell'intervento per la tipologia 2 (aggiornamento delle competenze professionali)",
 - Allegato V.3 - "Facsimile scheda sintetica dell'intervento per la tipologia 3 (compensazione una tantum)",
 - Allegato V.4 - "Facsimile scheda sintetica dell'intervento per la tipologia 4 (contribuzione acquisto imbarcazione)".

²² L'imbarcazione deve pertanto essere in possesso di regolare licenza di pesca rilasciata in conformità alle vigenti disposizioni di legge.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- **Per gli interventi di Tipologia 1 (diversificazione)** presentati in forma singola o collettiva:

1. "Progetto di diversificazione" sottoscritto dal/i richiedente/i (ovvero da ciascun proprietario/armatore della singola unità da pesca oggetto/di riferimento dell'intervento di diversificazione) o dal/i legale/i rappresentante/i nel caso in cui il richiedente sia persona giuridica, e da tutti i beneficiari del contributo, e redatto secondo il modello di cui all'Allegato VI: "Facsimile Progetto di diversificazione".

Il Progetto di diversificazione deve contenere i seguenti contenuti:

- descrizione analitica della/e attività connessa/e da realizzare/realizzate;
- descrizione degli obiettivi da perseguire/perseguiti e della relativa tempistica di realizzazione;
- relazione (preventiva o consuntiva) in merito al rispetto della complementarietà²³ dell'attività connessa rispetto a quella principale di pesca professionale per tutti i beneficiari (personale imbarcato sull'imbarcazione da pesca di riferimento per il progetto di diversificazione) dell'intervento in termini di tempo-lavoro (giornate-uomo mensili) e per il soggetto economico (persona fisica o giuridica) che utilizza, per l'esercizio dell'attività di pesca marittima professionale, l'imbarcazione di riferimento dell'intervento in termini di tempo-lavoro (giornate-uomo mensili) o in termini di fatturato (inteso come la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizio nonché degli altri ricavi e proventi ordinari dell'impresa);
- descrizione delle modalità di attuazione delle diverse attività; in particolare:
 - descrizione dei beni e servizi necessari per la realizzazione degli interventi previsti;
 - descrizione delle risorse umane necessarie per l'attuazione del progetto (numero di soggetti coinvolti) e delle relative attività svolte/previste con esplicito riferimento al personale imbarcato sull'imbarcazione di riferimento dell'intervento di diversificazione e del relativo contratto di lavoro applicato;
 - descrizione del periodo di realizzazione delle singole attività (crono programma);
 - descrizione del territorio interessato e ricaduta su questo delle attività previste;
 - descrizione per singola attività dei risultati attesi (indicatori di realizzazione e di risultato);
 - piano finanziario²⁴ contenente l'indicazione:
 1. del valore complessivo dell'investimento (espresso in euro);

²³ L'attività connessa non deve essere prevalente rispetto all'attività di pesca professionale che deve restare l'attività/l'occupazione primaria relativamente alla/e imbarcazione/i da pesca coinvolta/e/ o di riferimento per il progetto di diversificazione e ai membri dell'equipaggio beneficiari del contributo e alla persona giuridica (impresa di pesca/ società cooperativa/ consorzi di pesca etc.) titolare dell'attività.

²⁴ Da redigere conformemente a quanto previsto nella tabella di cui al paragrafo 9.3



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

2. degli investimenti previsti/effettuati per singolo beneficiario (stima/resoconto dei costi effettivamente sostenuti e giustificati dal beneficiario) espressi in euro e in percentuale rispetto all'investimento complessivo e contenente il riepilogo dettagliato di preventivi o fatture delle ditte fornitrici di macchinari, attrezzature o servizi etc.;
 3. della quota di contribuzione pubblica in valore assoluto e in valore percentuale rispetto all'investimento complessivo;
 4. quantificazione del finanziamento spettante per singolo beneficiario (nel rispetto del limite di finanziamento previsto per l'investimento, di cui alla tabella del paragrafo 9.3)
2. Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., - il modello per tale autocertificazione è riportato nell'Allegato I "Facsimile richiesta di contributo Tipologia 1 (diversificazione)"- corredata dalla fotocopia dei documenti di identità, in corso di validità, del/i richiedente/i o legale/i rappresentante/i della persona/e giuridica/che richiedente/i, attestante tra l'altro:
- Il rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 6) del presente bando;
 - l'iscrizione da parte del/i beneficiario/i al registro dei pescatori marittimi;
 - i dati relativi all'estratto matricolare per singolo beneficiario e per singola imbarcazione oggetto/di riferimento per l'intervento;
 - il rispetto della complementarietà dell'attività connessa rispetto a quella principale di pesca professionale per tutti i beneficiari (personale imbarcato sull'imbarcazione da pesca di riferimento per il progetto di diversificazione) dell'intervento in termini di tempo-lavoro (giornate-uomo mensili) e per il soggetto (persona fisica o giuridica) che ha nella disponibilità l'imbarcazione di riferimento dell'intervento in termini di tempo-lavoro (giornate-uomo mensili) o in termini di fatturato (inteso come la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizio nonché degli altri ricavi e proventi ordinari di un'azienda);
 - che tra le spese previste nell'intervento per le quali si chiede il contributo, non rientrano quelle relative alla sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di inizio lavori ;
 - che l'imbarcazione da pesca oggetto/di riferimento per l'intervento, alla data di pubblicazione del bando o alla data di effettuazione delle spese (se antecedenti alla pubblicazione del bando), sia iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti nel territorio regionale;



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- che il singolo beneficiario non ha beneficiato nel corso degli ultimi 5 anni a far data dall'inizio lavori, né intende beneficiare, per il medesimo intervento, di altre provvidenze contributive e creditizie;
- di essere in possesso o di aver richiesto tutti i previsti pareri, nullaosta ed autorizzazioni necessari alla realizzazione del progetto di diversificazione;
- di impegnarsi a mantenere la destinazione d'uso dell'imbarcazione/bene, oggetto di finanziamento, per un periodo di 5 anni;
- il tipo di contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti di eventuale personale dipendente (incluso il personale imbarcato sull'imbarcazione di riferimento per l'intervento).

l'assenso alla pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 30 del Reg. CE 498/2007.

3. *Per i beni/servizi non ancora acquistati*: tre preventivi originali redatti da almeno tre differenti ditte fornitrici direttamente confrontabili fra di loro, con dettagliate voci di spesa, debitamente timbrati e sottoscritti in originale dai fornitori, per ciascun bene mobile o servizio da acquistare.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, il richiedente deve presentare una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 secondo lo schema dell'Allegato VII "Dichiarazione sull'impossibilità di reperire/utilizzare più fornitori per l'acquisizione di beni altamente specializzati", , nella quale attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni in oggetto.

Nel "Progetto di diversificazione" deve essere indicato quale tra i preventivi presentati è stato scelto e le relative motivazioni.

4. *Per i beni o i servizi già acquistati*: fatture delle ditte fornitrici o documentazione probatoria equipollente.
5. *Nel caso di acquisto di beni in leasing*: copia del relativo contratto, e dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., da parte di un tecnico iscritto ad idoneo albo professionale attestante che l'acquisto tramite leasing non comporta il superamento del valore di mercato del bene;
6. *Per gli interventi che superano il valore di euro 100.000,00*: dichiarazione rilasciata da un istituto di credito che attesti/certifichi una capacità finanziaria compatibile/adequata per la realizzazione del intervento;



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

7. Per l'acquisto di terreni e/o beni immobili: compromesso o atto di acquisto, o perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato indipendente nella quale si dichiara che il prezzo di acquisto non è superiore al prezzo di mercato;
8. Ogni tipo di documentazione necessaria all'attribuzione dei punteggi utilizzati per la formazione della graduatoria di merito (riportati nel punto 11 del presente bando).

Nel caso in cui il richiedente sia al contempo impresa di pesca:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi del D.P.R .n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm. e ii. corredata da fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante) attestante:

1. l'iscrizione al Registro delle Imprese, e la relativa vigenza;
2. l'iscrizione all'albo delle società cooperative, in caso di impresa costituita in forma cooperativa (nota 17);
3. il rispetto dei CCNL, della legislazione sul lavoro e sulla sicurezza e la regolarità contributiva

- **Per gli interventi di Tipologia 2 (aggiornamento delle competenze professionali):**

1. "Relazione descrittiva sull'attività di aggiornamento delle competenze professionali", redatta sotto forma di autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R .n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm. e ii., secondo il modello di cui all'Allegato VIII: "Facsimile Relazione descrittiva sull'attività di aggiornamento delle competenze professionali".

La relazione deve contenere i seguenti contenuti:

- Programma del percorso di formazione/aggiornamento con descrizione della/e attività prevista/svolta, delle tematiche affrontate/da affrontare e della relativa durata espressa in numero di ore per modulo (se pertinente), dei destinatari previsti, della sede di svolgimento, dell'ente organizzatore/attuatore riconosciuto ai sensi di legge (fornendo indicazione degli estremi del riconoscimento), dell'eventuale titolo rilasciato (riconosciuto ai sensi di legge), dell'attestato finale di partecipazione;
- numero di pescatori coinvolti nell'attività di aggiornamento delle competenze professionali e dati relativi all'iscrizione da parte del/i beneficiario/i al registro dei pescatori marittimi (numero di iscrizione e data);
- descrizione degli obiettivi da perseguire/perseguiti;
- descrizione del periodo di realizzazione delle attività di aggiornamento delle competenze professionali;
- descrizione del territorio interessato (se pertinente) e ricaduta su questo dell'attività di aggiornamento delle competenze professionali prevista/svolta;



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

Alla relazione deve essere allegato:

- o l'elenco dettagliato e giustificato di cui all'Allegato X "Facsimile elenco costi aggiornamento competenze professionali", in base alla modulazione dell'attività, dei costi previsti/sostenuti di vitto, alloggio, viaggio e materiale didattico (redatto sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R .n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm. e ii attestante il rispetto dei parametri stabiliti per la quantificazione dei costi.

2. eventuale titolo rilasciato (riconosciuto ai sensi di legge),

l'attestato finale di partecipazione .

Nel caso in cui il richiedente sia al contempo impresa di pesca:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi del D.P.R .n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm. e ii corredata da fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante) attestante:

1. l'iscrizione al Registro delle Imprese, e la relativa vigenza;
2. l'iscrizione all'albo delle società cooperative, in caso di impresa costituita in forma cooperativa (nota 17);
3. il rispetto dei CCNL, della legislazione sul lavoro e sulla sicurezza e la regolarità contributiva

- **Per gli interventi di Tipologia 3 (compensazione una tantum):**

1. Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm. e ii. - il modello per tale autocertificazione è riportato nel fax simile di domanda di cui all'Allegato III "Facsimile richiesta di contributo Tipologia 3 (compensazione una tantum)"- corredata dalla fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del beneficiario, attestante tra l'altro:

- l'iscrizione del beneficiario al registro dei pescatori marittimi;
- che il beneficiario abbia lavorato a bordo di una qualsiasi imbarcazione da pesca per almeno 12 mesi anche non continuativi e che abbia lavorato negli ultimi 2 mesi²⁵ dei 12 sull'imbarcazione (iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti nel territorio regionale conformemente a quanto previsto dalla misura 1.1- vedi nota 6) oggetto della misura di arresto definitivo;
- che il beneficiario risulti imbarcato sull'imbarcazione da pesca oggetto della misura di arresto definitivo nell'ambito del Piano di adeguamento relativo alla Regione Sardegna (GSA11), al momento della restituzione della licenza di pesca o al momento del disarmo dell'imbarcazione, qualora questo si verifichi prima della restituzione della licenza di pesca nell'ambito delle procedure di arresto definitivo.
- che il beneficiario non sia proprietario dell'imbarcazione oggetto dell'arresto definitivo;

²⁵ Per gli imbarcati sulle navi abilitate alla pesca del tonno rosso il requisito degli ultimi due mesi di imbarco è ridotto ad un solo mese.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- che il proprietario dell'imbarcazione oggetto dell'arresto definitivo abbia riconsegnato la licenza di pesca nell'ambito delle procedure per l'arresto definitivo dell'attività di pesca ai sensi dell'art.23 del Reg. CE 1198/2006;
- che il beneficiario abbia consegnato o si impegni alla consegna, per il periodo di inattività, del libretto di navigazione o del foglio di ricognizione alla data di presentazione della domanda;
- l'assenso alla pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 30 del Reg. CE 498/2007.

- **Per gli interventi di tipologia 4 (contribuzione acquisto imbarcazione):**

1. Compromesso o atto di acquisto dell'imbarcazione da pesca;
2. In caso di acquisto di sola parte della proprietà dell'imbarcazione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi del D.P.R .n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii corredata da fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, dei dichiaranti) resa dai restanti caratisti in merito al rispetto del vincolo di inalienabilità e destinazione d'uso dell'imbarcazione di cui all'Allegato IX "Facsimile dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul vincolo di inalienabilità dell'imbarcazione";
3. perizia giurata, rilasciata da tecnico qualificato indipendente, nella quale si attesta che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato dell'imbarcazione;
4. Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R .n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. - il modello per tale autocertificazione è riportato nell'Allegato IV "Facsimile richiesta di contributo Tipologia 4 (contribuzione acquisto imbarcazione)"- corredata da fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del beneficiario, attestante tra l'altro:
 - l'iscrizione del beneficiario al registro dei pescatori marittimi;
 - che il beneficiario abbia un'età inferiore ai 40 anni (vedi nota 17);
 - che tra il beneficiario acquirente e il cedente (che sottoscrive tale dichiarazione e allega fotocopia di un documento di identità, in corso di validità) non sussistono vincoli di parentela entro il III grado, di affinità entro il II grado, né di coniugio;
 - che il beneficiario sia in possesso di libretto di navigazione (o foglio matricolare) da almeno 5 anni (*a far data dalla data di presentazione della domanda*);
 - che il beneficiario sia stato imbarcato per almeno 18 mesi, nell'ambito dell'ultimo quinquennio, su un'imbarcazione da pesca iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti nelle acque territoriali prospicienti il territorio regionale della Regione Autonoma della Sardegna (*a far data dalla data di presentazione della domanda*);



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- che il beneficiario si impegna entro il termine di rendicontazione dell'attività progettuale: - ad iscrivere l'imbarcazione acquistata in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti nel territorio regionale;
- che il beneficiario stia acquistando per la prima volta la proprietà o parte della proprietà di un'imbarcazione che all'atto di acquisto deve risultare attrezzata per la pesca in mare (dotata di licenza di pesca), di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri e di età compresa tra i 5 e 30 anni (ovvero che l'imbarcazione sia iscritta nel registro comunitario delle navi da pesca da almeno 5 anni e non più di 30);
- i dati contenuti nell'estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della nave da acquistare;
- i dati contenuti nell'estratto matricolare del beneficiario
- i dati contenuti nella Licenza o nell'attestazione provvisoria di pesca della nave da acquistare;
- che il beneficiario non ha beneficiato nel corso degli ultimi 5 anni, né intende beneficiare, per il medesimo intervento, di altre provvidenze contributive e creditizie;
- che il beneficiario si impegna a mantenere la destinazione d'uso dell'imbarcazione, oggetto di finanziamento, per un periodo di 5 anni;
- il tipo di contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti di eventuale personale dipendente imbarcato sull'imbarcazione oggetto di finanziamento;
- l'assenso alla pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 30 del Reg. CE 498/2007.

7.2) La documentazione di cui al punto 7.1), in originale o copia conforme all'originale, deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda di contributo. Tale documentazione deve essere trasmessa in unica copia.

7.3) Ove ne ravvisi la necessità Argea Sardegna – Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive ha facoltà di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/90, in ogni fase del procedimento, il rilascio di dichiarazioni e di effettuare verifiche in loco, richiedere chiarimenti e notizie ad Organismi ed istituzioni competenti, ovvero invitare l'interessato a presentare documentazione o perizie tecniche integrative oltre a quelle sopra indicate.

7.4) L'eventuale integrazione di documentazione, non prevista dal presente bando, di cui al punto 7.3) necessaria all'istruttoria tecnico amministrativa, dovrà essere consegnata ad Argea Sardegna – Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive, pena esclusione, entro e non oltre quindici giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della richiesta di integrazione.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

8) Spese ammissibili

8.1) Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione degli interventi effettuate a partire dal 19 dicembre 2007 data della prima approvazione del Programma Operativo Nazionale F.E.P. (approvato con Decisione CE n. 6792 del 19 dicembre 2007 successivamente modificato con decisione della Commissione C(2010) 7914 del 11.11.2010). Gli interventi, pertanto, non devono essere stati ultimati prima del 19 dicembre 2007.

8.2) Per essere ritenuta ammissibile la spesa effettuata deve essere relativa ad interventi di cui al punto 3.1) del presente bando che consentano il raggiungimento delle finalità della misura 1.5.

8.3) Le spese relative devono seguire le indicazioni fornite dalle "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013" stabilite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto n. 601 del 21 novembre 2008.

8.4) Le spese ammissibili, pertinenti alle tipologie di spesa di seguito elencate, sono considerate al netto di oneri accessori, imposte e I.V.A.,²⁶ a meno che questi non siano realmente e definitivamente sostenuti dal beneficiario e non recuperabili²⁷:

Tipologia 1 (diversificazione)

- adeguamento dell'imbarcazione e delle attrezzature di bordo per effettuare il pescaturismo (adeguamento alle normative igienico - sanitarie e per la sicurezza per lo svolgimento dell'attività del pescaturismo);
- acquisto attrezzature informatiche per il collegamento internet, nonché spese per la realizzazione di un sito dedicato al pescaturismo e realizzazione di opuscoli e materiale divulgativo;
- acquisto delle attrezzature necessarie per la realizzazione di un progetto di diversificazione;
- acquisto di terreni e beni immobili per la realizzazione di un progetto di diversificazione;
- costi per realizzazione di siti internet, pagine web, ecc.
- spese relative all'adeguamento salariale al minimo monetario garantito (ai sensi dei CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale)

²⁶ Ai sensi dell'art. 55, comma 5, lett. a) del Reg. (CE) n. 1198/2006 che ammette al contributo del FEP soltanto l'IVA realmente e definitivamente sostenuta da un beneficiario diverso dai soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, comma 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17/05/1977, l'IVA risulta non ammissibile in caso di beneficiario coincidente con ente pubblico.

²⁷ Nel caso in cui il richiedente operi in regime di IVA non recuperabile, lo stesso è tenuto a presentare apposita autocertificazione, o dichiarazione sottoscritta da un dottore commercialista iscritto all'albo, che espliciti chiaramente la base giuridica di riferimento.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

per un numero di mensilità non superiore a sei a decorrere dalla data di inizio dell'intervento, per il personale imbarcato che subisca una effettiva riduzione della retribuzione al di sotto del suddetto minimo .

- spese generali - riferite a indagini preliminari, direzione dei lavori, le spese sostenute per attività di Organismi di classifica (nel caso del pescaturismo), pubblicità e collaudo, e quanto altro necessario e giustificato per la realizzazione del progetto - potranno essere riconosciute nel limite massimo del 12% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali stesse. Rientrano inoltre tra le spese generali le spese bancarie per la tenuta di un conto corrente dedicato; le spese per garanzie fideiussorie; le spese progettuali; le spese tecniche²⁸, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Regolamento (CE) 498/2007. Tali spese sono ammissibili se direttamente legate all'operazione e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. In sede di liquidazione del saldo del contributo dovuto, il costo relativo al pagamento delle parcelle professionali potrà essere riconosciuto solo a seguito dell'esibizione di copia conforme del modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute d'acconto.

Tipologia 2 (aggiornamento competenze professionali)

- Costi relativi alla corsi fruizione di percorsi di aggiornamento delle competenze professionali relativi alla sicurezza in mare, al pescaturismo, all'utilizzo delle strumentazioni di bordo, al conseguimento di brevetti subacquei professionali, etc.
- spese di viaggio²⁹;
- spese di vitto³⁰;
- spese di alloggio³¹;

²⁸ Con riferimento alle spese tecniche e di progettazione, la prestazione deve essere resa da professionisti abilitati, iscritti ad idoneo albo/ordine professionale, ed essere connessa alla sola preparazione e/o realizzazione dell'intervento. Si intendono pertanto escluse le prestazioni connesse alla "gestione" dell'istanza di contributo prodotta ai sensi del presente bando.

²⁹ Sono ammissibili solo nel caso in cui il corso venga svolto in località diversa da quella di residenza/domicilio abituale propria del beneficiario. Le spese di viaggio vengono riconosciute nei limiti e con le modalità di cui al trattamento previsto per i dipendenti della regione Sardegna di fascia non dirigenziale.

³⁰ È ammissibile il solo rimborso di un pasto al giorno, nel caso in cui il corso si svolga in maniera continuativa, in orario sia antimeridiano che pomeridiano. Sono ammissibili due pasti giornalieri solo nel caso di corso che si svolga su più giornate consecutive, comprendenti pertanto anche il pasto serale. Le spese per il vitto vengono riconosciute nei limiti e con le modalità di cui al trattamento previsto per i dipendenti della regione Sardegna di fascia non dirigenziale..

³¹ È ammissibile il rimborso per il pernottamento in strutture a quattro stelle o categoria inferiore solo nel caso di corso di formazione che si svolga in località diversa da quella in cui il partecipante ha la propria residenza/domicilio abituale, si svolga in maniera continuativa, in orario sia antimeridiano che pomeridiano, su più giornate consecutive, richiedenti pertanto il pernottamento, e la località non sia altrimenti raggiungibile con mezzi ordinari, in tempo utile per una puntuale partecipazione.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- materiale didattico per la frequentazione dei percorsi di formazione/aggiornamento delle competenze professionali;

Tipologia 4 (contribuzione acquisto imbarcazione)

- Costi relativi all'acquisto per la prima volta della proprietà o parte della proprietà di un'imbarcazione da pesca di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri e di età compresa tra i 5 ed i 30 anni. Al fine di stabilire un tetto al valore di mercato relativo all'imbarcazione da acquistare, si utilizza il metodo di calcolo di cui al paragrafo 9.6) del presente bando.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

1. IVA se non definitivamente sostenuta e recuperabile da parte del beneficiario finale³²;
2. materiale usato compreso il montaggio;
3. lavori di ordinaria manutenzione;
4. revisione e riparazione dei motori e di impianti, attrezzature e macchinari;
5. acquisto di materiale non durevole;
6. le spese sostenute precedentemente al 19 dicembre 2007 data della prima approvazione del Programma Operativo Nazionale F.E.P.;
7. i contributi in natura;
8. le spese relative ad opere in subappalto
9. tributi ed oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte del FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
10. spese per procedure amministrative, bandi di gara;
11. spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.
12. costi di funzionamento;
13. i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
14. interessi passivi;

³² Nel caso il richiedente operi in regime di IVA non recuperabile, per il quale l'IVA rappresenta un costo realmente e definitivamente sostenuto dal medesimo, deve essere prodotta idonea autocertificazione (presente nel modello di domanda) o dichiarazione sottoscritta da un dottore commercialista iscritto all'albo che espliciti chiaramente la base giuridica di riferimento (secondo quanto previsto dal documento Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del programma FEP 2007-2013).



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

8.5) 8.5) Non sono ammissibili le spese sostenute prima del 19 dicembre 2007, data di approvazione del Programma Operativo Nazionale F.E.P. (approvato con Decisione CE n. 6792 del 19 dicembre 2007 successivamente modificato con decisione della Commissione C(2010) 7914 del 11.11.2010).

8.6) I beni acquistati devono essere nuovi- ad eccezione dell'imbarcazione da pesca di cui alla Tipologia di intervento 4 (contribuzione acquisto imbarcazione) - e privi di vincoli o ipoteche.

8.7) La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) è ammessa per l'acquisto di beni immobili e mobili alle condizioni sotto descritte.

Aiuto concesso attraverso il concedente

- Il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto della locazione finanziaria.
- I contratti di locazione finanziaria devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.
- In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo.
- L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione.
- Non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi ecc.).
- L'aiuto comunitario, versato al concedente, deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.
- Il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto comunitario verrà trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta di pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti.
- I costi indicati al punto e), il beneficio di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le altre condizioni del contratto, devono equivalere a quelle applicabili in assenza di interventi finanziari della Comunità.

Aiuto all'utilizzatore

- L'utilizzatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento.
- Nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto (tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc).
- L'aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto precedente è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti, ai fini dell'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento.
- Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita, la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile.

Vendita e locazione finanziaria (lease-back)

Nel caso di vendita e locazione finanziaria (cosiddetto lease-back) possono costituire una spesa ammissibile i canoni pagati dall'utilizzatore, come previsto nel caso precedentemente esposto. Non sono, invece, ammissibili i costi di acquisto dei beni (oneri accessori).

È ammissibile l'acquisto di beni con la modalità del leasing, sotto forma di aiuto all'utilizzatore, purché il relativo contratto sia stato stipulato in data successiva a quella prevista per l'ammissibilità della spesa ed includa una clausola di riacquisto. Qualora la durata del contratto di leasing superi la durata dell'intervento ammesso a contributo, sono sovvenzionabili soltanto i canoni pagati sino alla data prevista per la conclusione progettuale.

9) Quantificazione delle risorse e misura del contributo

9.1) In conformità a quanto previsto dalla Delibera della Giunta regionale n. 49/38 del 7.12.2011, alla misura 1.5 conformemente al nuovo piano finanziario - definito sulla base delle modifiche approvate in occasione del Comitato di Sorveglianza del 16 dicembre 2011, ratificate a livello nazionale con l'approvazione della nuova versione dell'Accordo Multiregionale discussa e approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, come



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

comunicato dall'Autorità di Gestione con nota prot. n. 6612 del 06.03.2012 - è assegnato il 30% della dotazione finanziaria prevista per l'intero periodo di programmazione per l'Asse I per un importo complessivo pari ad euro 1.056.771,00, di cui euro 528.385,50 di cofinanziamento dell'Unione Europea a valere sul Fondo Europeo per la Pesca, euro 422.708,40 di cofinanziamento di risorse nazionali valere sul Fondo di Rotazione e euro 105.677,10 a carico del Bilancio regionale.

9.2) La dotazione finanziaria prevista per la misura 1.5 di cui al punto 9.1) è ripartita tra le tipologie di intervento ammissibili come di seguito specificato, in conformità alle previsioni di cui all'Allegato B della Delibera della Giunta regionale n. 49/38 del 7 dicembre 2011:

- **Tipologia 1 (diversificazione):** 40% della dotazione finanziaria prevista per la misura 1.5 per un importo complessivo pari ad **euro 422.708,40**;
- **Tipologia 2 (aggiornamento competenze professionali):** 35% della dotazione finanziaria prevista per la misura 1.5 per un importo complessivo pari ad **euro 369.869,85**;
- **Tipologia 3 (compensazioni una tantum):** 10% della dotazione finanziaria prevista per la misura 1.5 per un importo complessivo pari ad **euro 105.677,10**;
- **Tipologia 4 (contribuzione acquisto imbarcazione):** 15% della dotazione finanziaria prevista per la misura 1.5 per un importo complessivo pari ad **euro 158.515,65**;

Poiché l'effettivo fabbisogno finanziario per gli interventi di cui all' art. 27, paragrafo 1 lettera e) dipende dall'attuazione della misura 1.1 "Aiuti pubblici per l'arresto definitivo dell'attività di pesca" gestita dell'AdG nazionale, la ripartizione della dotazione finanziaria tra le diverse tipologie d'intervento potrà subire variazioni in aumento o diminuzione da definirsi con successivi provvedimenti del Direttore del Servizio in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 103/GAB/DecA/6 del 24/01/2012.

9.3) Per gli interventi di Tipologia 1 (diversificazione):

la partecipazione finanziaria del beneficiario deve essere pari ad almeno il 10% dell'investimento ammesso, in funzione della portata del progetto e dell'impegno finanziario assunto da ciascun partecipante. In base ai costi approvati, la compensazione corrisposta in misura variabile dal 60% al 90% dell'investimento, potrà essere erogata nel limite massimo di 60.000 euro per singolo beneficiario come esplicitato nella tabella³³ sotto riportata. Ai fini del presente bando, alla luce della dotazione finanziaria assicurata agli interventi di cui

³³Come previsto dalla nota metodologica articolo 27 (esclusa la lettera b) del Regolamento del Consiglio n. 1198/2006 integrata sulla base delle indicazioni formulate in sede di Comitato di Sorveglianza nella riunione del 16 dicembre 2011 e approvata in data 18.01.2012 (nota MIPAAF prot. n. 2145) che adegua le previsioni del P.O. del FEP



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

alla tipologia 1 (diversificazione), l'importo complessivo del finanziamento per singolo investimento non potrà superare Euro 300.000,00.

Limite di finanziamento per l'investimento	Quota di contribuzione pubblica	Limite di finanziamento per SINGOLO beneficiario	Partecipazione dell'insieme dei beneficiari all'investimento
90.000	90%	30.000	10 %
160.000	80%	40.000	20 %
250.000	70%	50.000	30 %
300.0000	60%	60.000	40%

9.4) Per gli interventi di Tipologia 2 (aggiornamento competenze professionali):

La compensazione socioeconomica è pari al 100% del costo progettuale valutato ammissibile (calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e giustificati dal beneficiario), entro la soglia massima in valore assoluto di € 1.500,00 per singolo beneficiario.

9.5) Per gli interventi di Tipologia 3 (compensazioni una tantum):

la compensazione una tantum è corrisposta nella misura massima pari a 12 mensilità del minimo monetario garantito ai sensi dei CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Questa compensazione è corrisposta pro rata temporis in funzione del periodo di inattività. Qualora il beneficiario riprenda l'attività di pescatore prima che sia passato un anno dalla data di ricevimento della compensazione una tantum, quest'ultima dovrà essere rimborsata pro rata temporis³⁴. In caso di restituzione pro rata temporis per il conteggio del rimborso si procede nel seguente modo:

Rimborso pro rata temporis = Una tantum ricevuta dal beneficiario – importo effettivamente dovuto al beneficiario.

³⁴ Come previsto dalla nota metodologica articolo 27 (esclusa la lettera b) del Regolamento del Consiglio n. 1198/2006 integrata sulla base delle indicazioni formulate in sede di Comitato di Sorveglianza nella riunione del 16 dicembre 2011 e approvata in data 18.01.2012 (nota MIPAAF prot. n. 2145) che adegua le previsioni del P.O. del FEP.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

Importo effettivamente dovuto = Importo complessivo dei 12 mesi (colonna B della tabella 1) diviso 365. Il risultato (compenso giornaliero) va moltiplicato per i giorni di effettiva sospensione dell'attività.

L'una tantum massima concedibile agli imbarcati per la perdita del lavoro causata dall'arresto definitivo dell'imbarcazione è determinata secondo le modalità indicate nella seguente tabella 1³⁵ in funzione sia del tipo di pesca sia della qualifica rivestita a bordo. Gli importi sono riportati sia nel valore mensile che nel loro importo totale per 12 mesi con riferimento all'annualità 2010. A fini dell'effettiva determinazione dell'importo dovuto si dovrà tenere conto degli importi di riferimento per le singole annualità di competenza con riferimento alla data di arresto definitivo dell'imbarcazione da pesca.

Tabella 1 - Una tantum massima concedibile agli imbarcati³⁶ per la perdita del lavoro causata dall'arresto definitivo dell'imbarcazione

Pesca Costiera locale (€)		
	Importo mensile (A)	Importo per 12 mesi (B)
Comandante – Motorista - Capopesca	1.217	14.602
Marinaio Polivalente	1.094	13.130
Marinaio	1.066	12.791
Giovanotto	1.056	12.677
Mozzo	1.047	12.564
Pesca Costiera ravvicinata (€)		
	Importo mensile (A)	Importo per 12 mesi (B)
Com.te-Motorista Capopesca	1.349	16.188
Marinaio Polivalente	1.236	14.829
Marinaio	1.189	14.263
Giovanotto	1.075	12.904
Mozzo	1.047	12.564
Pesca Mediterranea (€)		
	Importo mensile (A)	Importo per 12 mesi (B)
Com.te-Motorista Capopesca	1.481	17.773
Marinaio Polivalente	1.368	16.414
Marinaio	1.321	15.848
Giovanotto	1.113	13.357
Mozzo	1.085	13.017
Pesca Oceanica (€)		
	Importo mensile (A)	Importo per 12 mesi (B)
Comandante	3.633	43.596

³⁵ Contenuta nella proposta elaborata dall'Autorità di Gestione dal titolo "Nota di Adeguamento dello schema di bando della misura 1.5" discussa in sede di Cabina di Regia nella seduta del 18 maggio 2011.

³⁶ Per quanto riguarda il personale di macchina si evidenzia che:

- il direttore di macchina è equiparato al comandante motorista
- l'operaio motorista è equiparato al marinaio
- il giovanotto di macchina è equiparato al giovanotto.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

Direttore di macchina	2.830	33.965
1° Ufficiale	2.351	28.212
2° Ufficiale	2.162	25.938
Nostromo	1.905	22.861
Marinaio/retiere	1.794	21.523
Giovanotto	1.526	18.313
Mozzo	1.448	17.376

9.6) Per gli interventi di Tipologia 4 (contribuzione acquisto imbarcazione):

il contributo³⁷, come specificato al paragrafo 3 dell'art. 27 del regolamento, non supera il 15% del costo d'acquisizione della proprietà né l'importo di 50.000 euro. Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo goduti dal beneficiario sulle stesse spese ammissibili inerenti il medesimo intervento. Al fine di stabilire un tetto al valore di mercato relativo all'imbarcazione da acquistare, si utilizza il seguente metodo di calcolo³⁸ :

1 – Individuare la Compensazione base utilizzando la seguente tabella 2 di cui al Programma Operativo del FEP approvato con Decisione della Commissione n. 7914 dell'11 novembre 2010 nella nuova versione approvata in seno al Comitato di Sorveglianza nella riunione del 16 dicembre 2011 trasmesso con nota della DG Pesca del MIPAAF prot. n. 45079 del 21.12.2011 e inviato in data 21.12.2011 al sistema SFC della Commissione Europea per il tramite del sistema Monitweb dell'Igrue (misura 1.1 Arresto definitivo):

Tabella 2 – Compensazione base per le classi di stazza (in Gt) delle imbarcazioni

CATEGORIA DI NAVE PER STAZZA (espressa in Gt)	COMPENSAZIONE BASE IN EURO	
	Quota variabile	Quota fissa
	Euro * Gt	+ Euro
0≤(GT)≤10	11.000	2000
11≤(GT)≤25	5.000	62.000
26≤(GT)≤100	4.200	82.000

³⁷ Come chiarito dalla nota metodologica articolo 27 (esclusa la lettera b) del Regolamento del Consiglio n. 1198/2006 integrata sulla base delle indicazioni formulate in sede di Comitato di Sorveglianza nella riunione del 16 dicembre 2011 e approvata in data 18.01.2012 (nota MIPAAF prot. n. 2145) il termine "contributo" si riferisce alla sovvenzione totale ricevuta per l'acquisizione dell'intera proprietà dell'imbarcazione. Ciò significa che se più giovani pescatori fanno domanda di sovvenzione per acquisire quote della medesima imbarcazione, la somma di tutte queste sovvenzioni deve essere pari a questo premio e deve di conseguenza rispettare il tetto di € 50.000 e il 15% del costo di acquisizione della proprietà di questa imbarcazione.

³⁸ Come chiarito dalla nota metodologica articolo 27 (esclusa la lettera b) del Regolamento del Consiglio n. 1198/2006 integrata sulla base delle indicazioni formulate in sede di Comitato di Sorveglianza nella riunione del 16 dicembre 2011 e approvata in data 18.01.2012 (nota MIPAAF prot. n. 2145) e in particolare dall'allegato.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

101≤(GT)≤300	2.700	232.000
301≤(GT)≤500	2.200	382.000
≥ 500	1.200	882.000

2 – Procedere alla riduzione del valore ottenuto in base all'età del natante:

Età compresa tra 5 e 15 anni	Nessuna modifica
Età compresa tra 16 e 29 anni	- 1.5% per ciascun anno in più rispetto ai 15

3. – Aumentare il valore così ottenuto del 15% (Adeguamento inflazione dal 1999 ad oggi) e moltiplicarlo per 2.

9.7) Come previsto dal Programma operativo del FEP, il contributo e l'onere progettuale è calcolato sulla base di programmi di attività i cui costi, previsti dal progetto, sono giustificati, dettagliati e approvati dalla struttura responsabile del procedimento istruttorio.

9.8) Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo goduti dal beneficiario sulle stesse spese ammissibili inerenti il medesimo Programma di attività.

10) Valutazione istruttoria

10.1) La struttura responsabile del procedimento istruttorio è Argea Sardegna – Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive, presso cui è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento, produrre memorie e/o documenti. Per l'istruttoria delle domande pervenute Argea Sardegna – Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive si avvale del Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

10.2) Il procedimento istruttorio è svolto secondo le indicazioni riportate nel documento "Fondo Europeo per la Pesca periodo 2007/2013 - Manuale delle procedure e dei controlli dell'organismo intermedio dell'Autorità di gestione Regione Sardegna", approvato con Determinazione del Direttore del Servizio pesca n. 4615/Det/90 del 11.03.2011 e validato con nota prot. n. 16563 del 19 aprile 2011 dell'Autorità di Gestione - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura – PEMAC V.

10.3) Procedimento amministrativo

L'istruttoria della domanda è avviata a partire dalla data di presentazione della stessa presso gli uffici dell'Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive di Argea Sardegna.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive riceve le domande di cui al punto 4, provvede, ai sensi della L. 241/1990 e della L.R. 40/1990 e ss.mm.ii., ad avviare tempestivamente il procedimento per la valutazione delle stesse e ad inviarne comunicazione agli interessati.

Alle istanze pervenute Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive assegna un numero di protocollo di arrivo e un codice alfanumerico univoco da utilizzarsi in tutta la corrispondenza conseguente.

Il codice univoco è composto da tre sezioni distinte: numero progressivo, identificazione della misura (CSE) e anno di riferimento (2012).

Verifica della ricevibilità.

Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede alla verifica della ricevibilità delle domande basandosi esclusivamente sul rispetto o meno dei requisiti di seguito elencati:

1. la domanda è presentata entro i termini previsti;
2. la domanda è presentata con le modalità tassativamente indicate dal bando di attuazione;
3. la domanda è sottoscritta correttamente;
4. la domanda è completa di tutte le informazioni essenziali contenute nei modelli di domanda allegato al bando di attuazione della misura.

Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive può dichiarare non ricevibile una domanda solo se questa presenta le seguenti irregolarità considerate non sanabili:

- invio fuori termine della domanda;
- invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dal presente bando;
- mancata e/o errata sottoscrizione della domanda;
- domanda incompleta ovvero carente delle informazioni essenziali contenute nel modello di domanda di cui agli Allegati I, I bis, II, II bis, III e IV ;
- mancata presentazione della scheda sintetica dell'intervento di cui agli Allegati V (V.1,V.2,V.3,V.4);
- mancata presentazione del progetto di diversificazione per la Tipologia 1 (diversificazione).



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

La mancata presentazione della restante documentazione prevista dal punto 7) del presente bando non influisce sulla ricevibilità né quindi sulla redazione degli elenchi delle domande ricevibili e di quelle non ricevibili.

Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive procede alla compilazione dell'apposita check-list di controllo, predisposta secondo lo specifico modello allegato al documento "Fondo Europeo per la Pesca periodo 2007/2013 - Manuale delle procedure e dei controlli dell'organismo intermedio dell'Autorità' di gestione Regione Sardegna".

Per ciascuna delle domande dichiarate non ricevibili deve essere specificata la motivazione che ha determinato la decisione di non ricevibilità. Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive procede alla compilazione dell'apposita check-list di controllo, predisposta secondo lo specifico modello allegato al documento "Fondo Europeo per la Pesca periodo 2007/2013 - Manuale delle procedure e dei controlli dell'organismo intermedio dell'Autorità' di gestione Regione Sardegna".

Per ciascuna delle domande dichiarate non ricevibili deve essere specificata la motivazione che ha determinato la decisione di non ricevibilità.

Le domande ritenute ricevibili e quelle ritenute non ricevibili sono inserite in due specifici elenchi approvati con apposito atto di Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive. Gli elenchi delle domande ricevibili e di quelle non ricevibili sono pubblicati sul B.U.R.A.S., sul sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it), sul sito www.sardegnaagricoltura.it e sul sito www.sardegnaprogrammazione.it.

Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede all'eventuale riesame delle domande ritenute non ricevibili, alla comunicazione agli interessati dell'esito del riesame e all'eventuale rettifica degli elenchi delle domande ricevibili e di quelle non ricevibili.

Richiesta dell'ulteriore documentazione prevista dal bando non consegnata contestualmente alla domanda

Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede a richiedere l'ulteriore documentazione prevista dal bando e non consegnata contestualmente alla domanda e assegna il termine di dieci giorni per provvedere all'integrazione. Se il richiedente non provvede ad inviare la documentazione richiesta entro il termine assegnato, la pratica viene dichiarata non ammissibile.

Verifica della ammissibilità.

Le domande ritenute ricevibili sono sottoposte alla procedura di verifica dell'ammissibilità sulla base dei criteri di ammissibilità specifici per ciascuna misura riportati nel documento "FEP 2007/2013 – Criteri di



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

Ammissibilità per la concessione degli aiuti”, e di quelli specificati nel paragrafo 6 del presente documento. Il controllo di ammissibilità è finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti e gli interventi previsti possiedono i requisiti di ammissibilità previsti.

Per la verifica di ammissibilità Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive esegue i controlli previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii.. In presenza di dichiarazioni mendaci procede alla archiviazione della istanza e all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale.

Al termine della verifica dell'ammissibilità, Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive predispose un elenco delle domande ammesse e un elenco delle domande non ammesse.

L'elenco delle domande ammesse contiene almeno i seguenti dati:

- codice univoco di cui al paragrafo 10.3;
- nominativo beneficiario/i o ragione sociale;
- nominativo richiedente/i
- codice fiscale o partita IVA;
- spesa preventivata
- spesa ammessa a contributo;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;

Per ciascuna delle domande non ammesse deve essere specificata la motivazione che ha determinato la decisione di non ammissibilità.

Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede all'approvazione formale degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse ed alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.), sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegnaprogrammazione.it e sul sito www.sardegnaagricoltura.it. Provvede, inoltre, a comunicare ai richiedenti l'esito positivo o negativo delle verifiche compiute.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede all'eventuale riesame delle proposte non ammesse, alla comunicazione agli interessati dell'esito del riesame e all'eventuale rettifica degli elenchi delle domande ammesse e di quelle non ammesse.

Selezione.

Nella fase di selezione Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive utilizzando le apposite schede di valutazione (incluse nella check-list allegata al documento "Fondo Europeo per la Pesca periodo 2007/2013 - Manuale delle procedure e dei controlli dell'organismo intermedio dell'Autorità di gestione Regione Sardegna) svolge la fase di selezione delle domande considerate ammissibili provvedendo ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al punto 11) del presente bando.

Le condizioni dichiarate nella domanda di finanziamento iniziale che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie predisposte per la concessione dei finanziamenti devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato.

Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede a redigere la graduatoria di merito sulla base dei criteri di selezione di cui al paragrafo 11) e la trasmette al referente dell'Autorità di gestione.

La graduatoria di merito è approvata con apposito provvedimento di Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle richieste ed è pubblicata sul B.U.R.A.S., sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegnaagricoltura.it e sul sito www.sardegnaprogrammazione.it, entro 5 giorni dalla data dello stesso provvedimento.

Tutti gli interessati, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della graduatoria di merito possono chiedere il riesame del punteggio attribuito.

In caso di richieste di riesame del punteggio o in caso di ricorsi presentati nei termini previsti dalla normativa che portino ad una modifica della graduatoria di merito Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive procede alla rettifica della graduatoria di merito. La graduatoria rettificata è approvata con apposito atto ufficiale di Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive e pubblicata sul B.U.R.A.S., sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegnaagricoltura.it e sul sito www.sardegnaprogrammazione.it, entro 5 giorni dalla data dello stesso atto.

La graduatoria di merito contiene i seguenti elementi:



Programma Operativo Nazionale F.E.P.
approvato con Decisione CE n. 7914
dell'11 novembre 2010

Bando di attuazione nella Regione Autonoma della Sardegna
della misura 1.5 "Compensazione socio economica per la gestione
della flotta da pesca comunitaria" (art. 27 del Regolamento (CE)
1198/2006)



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- codice univoco di cui al paragrafo 10.3;
- nominativo beneficiario/i o ragione sociale;
- nominativo richiedente/i
- codice fiscale o partita IVA;
- spesa preventivata e spesa ammessa a contributo;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

10.4) L'avvio del procedimento ed i vari passaggi successivi fino alla formulazione della graduatoria di merito sono comunicati al beneficiario almeno con le seguenti informazioni:

- oggetto del procedimento (FEP, misura 1.5);
- ufficio competente e responsabile del procedimento;
- posizione in graduatoria.

10.5) Provvedimenti di concessione del contributo.

Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive provvede ad emettere i provvedimenti di concessione del contributo a chiusura dell'istruttoria in conformità alle disposizioni della L. 241/1990 e della L.R. 40/1990 ss.mm.ii.

I suddetti provvedimenti devono riportare almeno le seguenti informazioni:

- riferimento al bando in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'intervento ed al finanziamento ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, con l'individuazione delle quote di cofinanziamento comunitaria, nazionale e regionale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

10.6) Per le restanti fasi del procedimento, la durata è fissata come di seguito specificato:

- 60 giorni per l'adozione di atti di liquidazione;
- 30 giorni per l'adozione di atti inerenti varianti progettuali;
- 30 giorni per l'adozione di atti di proroga;
- 60 giorni per l'adozione di atti di revoca e/o decadenza.

I periodi di tempo di cui sopra decorrono dal giorno successivo al ricevimento della documentazione completa allo scopo stabilita.

10.7) In fase di verifica finale, Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive controlla il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa. Al fine della liquidazione del saldo, tale punteggio dovrà, comunque, permettere il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria degli interventi finanziati. La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la perdita del finanziamento.

10.8) Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede ad inserire nello specifico sistema indicato dall'Autorità Nazionale di Gestione nell'ambito del SIAN, i dati finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni cofinanziate, ad organizzare e gestire le procedure finalizzate all'archiviazione delle domande di contributo ammesse a finanziamento.

10.9) Le istanze selezionate inserite nella graduatoria di merito sono ammesse a contributo secondo l'ordine derivante dalla stessa graduatoria. A parità di punteggio, è assegnata precedenza secondo l'ordine cronologico di arrivo presso Argea Sardegna (a tal fine farà fede il protocollo di accettazione). Le risorse disponibili vengono assegnate sino a concorrenza delle medesime, con possibilità di concedere all'ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria un contributo residuale, a copertura parziale del Programma di attività reputato ammissibile³⁹.

10.10) Per i soggetti ammessi al contributo, prima dell'emanazione del provvedimento di concessione, Argea - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede ad acquisire d'ufficio le informazioni relative alla regolarità contributiva dell'impresa (DURC).

³⁹ In caso di insufficienza di risorse, tale da non consentire il finanziamento al 100% del Programma di attività collocato in ultima posizione utile in graduatoria, la spesa ammissibile verrà ricalcolata in proporzione alle risorse pubbliche disponibili, procedendo pertanto al finanziamento residuale. In questo caso il beneficiario è tenuto ad integrare con fondi propri la restante spesa relativa al Programma di attività connessa alla realizzazione totale ovvero, previa approvazione, di uno stralcio funzionale del Programma di attività ammesso a contributo.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

10.11) Qualora Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEP. Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive procede al recupero degli importi già versati per tale operazione.

10.12) Qualora Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal finanziamento FEP e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione.

11) Criteri di selezione

11.1) Al fine di poter assegnare una specifica priorità per la partecipazione ad azioni di rilevanza strategica, come previsto dal documento "Criteri di selezione per la concessione degli aiuti", è considerata strategica, tra quelle già avviate, la misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m) del Regolamento (CE) 1198/2006). Pertanto, tra i criteri di selezione è stata introdotta una specifica previsione che consente di assegnare una priorità ai progetti presentati da soggetti che hanno partecipato all'attuazione della misura 3.1 "Azioni collettive" (art. 37 lettera m) e della misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" (art. 43 del Reg. CE 1198/06) presentando domanda nell'ambito dei relativi bandi, approvati rispettivamente con Determinazione del Direttore del Servizio Pesca n. 19674/Det/529 del 12/08/2011 e n. 14427/Det/590 del 19/07/2010.

11.2) I punteggi per la redazione della graduatoria di merito sono riportati per singola tipologia di intervento nelle tabelle seguenti:

Tabella 3 – Criteri di selezione per gli interventi di Tipologia 1 (diversificazione):

Criterio di selezione	Voce di dettaglio	DESCRIZIONE	PESO	VALORE		PUNTEGGIO
			A	B		
A		Interventi finalizzati alla diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività per i pescatori				
	A1	impegno finanziario assunto dal beneficiario	15	BASSO superiore al 10% fino al 20%	0,3	
				MEDIO > 20%-30%	0,7	
				ALTO >30%	1	



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

	A2	Interventi a favore della piccola pesca costiera ⁴⁰	5	Si	1	
				No	0	
B		Numero di mesi di imbarco superiore a 12 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda a condizione che il beneficiario risulti iscritto nel registro della gente di mare	20	BASSO 13-24 mesi	0,3	
				MEDIO 25-36 mesi	0,7	
				ALTO > 36 mesi	1	
C		Numero di pescatori che partecipano all'iniziativa	20	BASSO 1-3	0,3	
				MEDIO > 3-5	0,7	
				ALTO >5	1	
D		Età del pescatore	10	BASSO oltre 55 anni	0,3	
				MEDIO 41-55 anni	0,7	
				ALTO sino a 40 anni	1	
E		Interventi presentati da pescatori⁴¹ che hanno partecipato all'attuazione della misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m)	10	Si	1	
				No	0	
F		Interventi presentati da pescatori che hanno partecipato all'attuazione della misura 4.1 Sviluppo sostenibile delle zone di pesca (art. 43)	5	Si	1	
				No	0	
G		Interventi che favoriscono la partecipazione delle donne (per ogni intervallo di nuova ULA⁴² occupata stabilmente, sino ad un massimo di 5 punti)	5	ULA (da 0,1 a 1)	0,2	
				ULA (da 1,1 a 2)	0,5	
				ULA (da 2,1 a 3)	1	
H		Interventi che favoriscono la protezione e il miglioramento dell'ambiente e delle risorse naturali	5	Si	1	
				No	0	
I		Interventi che determinano la creazione ed il mantenimento di posti di lavoro (per ogni intervallo di nuova ULA⁴² occupata stabilmente,	5	ULA (da 0,1 a 1)	0,2	
				ULA (da 1,1 a 2)	0,5	

⁴⁰ Ai sensi dell'art. 26 paragrafo 3 per «piccola pesca costiera» si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25)

⁴¹ Qualora si tratti di singoli pescatori si fa riferimento all'esistenza del rapporto di collaborazione/lavoro subordinato/partecipazione societaria ad imprese aderenti a gruppi proponenti un Piano Locale di Gestione; qualora si tratti di impresa individuale si fa riferimento a quelle aderenti ad un gruppo proponente un Piano Locale di Gestione.

⁴² Per U.L.A. si intende il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale rappresentano frazioni di U.L.A. Sono considerati dipendenti occupati gli iscritti nel libro matricola dell'azienda con l'esclusione dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

		sino ad un massimo di 5 punti)		ULA (da 2,1 a 3)	1	
		TOTALE	100			

Tabella 4 - Criteri di selezione per gli interventi di tipologia 2 (aggiornamento competenze professionali):

Criterio di selezione	Voce di dettaglio	DESCRIZIONE	PESO	VALORE		PUNTEGGIO
			A	B		
A		Interventi finalizzati alla aggiornamento delle competenze professionali	30	BASSO Sino a 24 ore	0,3	
	A1			Numero di ore del corso	MEDIO 24-50 ore	0,7
	A2	Interventi a favore della piccola pesca costiera ⁴³	10	ALTO oltre 50 ore	1	
				Si	1	
				No	0	
B		Numero di mesi di imbarco superiore a 12 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda a condizione che il beneficiario risulti iscritto nel registro della gente di mare	12	BASSO 13-24 mesi	0,3	
				MEDIO 25-36 mesi	0,7	
				ALTO > 36 mesi	1	
C		Numero di pescatori che partecipano all'iniziativa	3	BASSO 1-5	0,3	
				MEDIO 3-5	0,7	
				ALTO >5	1	
D		Età del pescatore	30	BASSO oltre 55 anni	0,3	

⁴³ Ai sensi dell'art. 26 paragrafo 3 per «piccola pesca costiera» si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25)



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

				MEDIO 41-55 anni	0,7	
				ALTO sino a 40 anni	1	
E		Interventi presentati da pescatori ⁴⁴ che hanno partecipato all'attuazione della misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m)	5	Si	1	
				No	0	
F		Interventi presentati da pescatori che hanno partecipato all'attuazione della misura 4.1 Sviluppo sostenibile delle zone di pesca (art. 43)	5	Si	1	
				No	0	
G		Interventi che favoriscono la partecipazione delle donne	5	Si	1	
				No	0	
		TOTALE	100			

Tabella 5 - Criteri di selezione, nell'ambito dei piani di gestione nazionali, per gli interventi di Tipologia 3 (compensazione una tantum):

Criterio di selezione	Voce di dettaglio	DESCRIZIONE	PESO	VALORE		PUNTEGGIO
			A	B		
A		Nell'ambito dei piani di gestione nazionali: interventi di cui alla lettera e), paragrafo 1 dell'art. 27 del Reg. CE 1198/2006				
	A1	Capacità di pesca dell'imbarcazione oggetto dell'arresto definitivo (espressa in Gt)	10	BASSO oltre 40 Gt	0,3	
				MEDIO 40- 11Gt	0.7	
				ALTO Sino a 10 Gt	1	
	A2	Interventi a favore della piccola pesca costiera ⁴⁴	10	Si	1	
				No	0	

⁴⁴ Qualora si tratti di singoli pescatori si fa riferimento all'esistenza del rapporto di collaborazione/lavoro subordinato/partecipazione societaria ad imprese aderenti a gruppi proponenti un Piano Locale di Gestione; qualora si tratti di impresa individuale si fa riferimento a quelle aderenti ad un gruppo proponente un Piano Locale di Gestione.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

B	Numero di mesi di imbarco superiore a 12 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda a condizione che il beneficiario risulti iscritto nel registro della gente di mare	40	BASSO 13-24 mesi	0,3	
			MEDIO 25-36 mesi	0,7	
			ALTO > 36 mesi	1	
C	Età del pescatore	35	BASSO sino a 40 anni	0,3	
			MEDIO 41-55 anni	0,7	
			ALTO oltre 55 anni	1	
D	Interventi che favoriscono la partecipazione delle donne	5	Si	1	
			No	0	
TOTALE		100			

Tabella 6 - Criteri di selezione per gli interventi di tipologia 4 (contribuzione acquisto imbarcazione):

Criterio di selezione	Voce di dettaglio	DESCRIZIONE	PESO	VALORE		PUNTEGGIO
			A	B		
B	Numero di anni di esercizio della professione di pescatore superiore a 5		25	BASSO 5-10 anni	0,3	
				MEDIO 11-15	0,7	
				ALTO > 15 anni	1	
C	Età delle imbarcazioni		20	BASSO 21-30 anni	0,5	
				ALTO 5-20 anni	1	
D	Età del pescatore		25	BASSO oltre 35 anni	0,3	
				MEDIO 30-35 anni	0,7	
				ALTO inferiore a 30 anni	1	
E	Interventi presentati da pescatori che acquisiscono per la prima volta la proprietà o parte della proprietà di un peschereccio di lunghezza fuoritutto inferiore a 24 m che rientri tra quelli interessati all'attuazione della misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m)		10	Si	1	
				No	0	



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

F		Interventi presentati da pescatori che hanno partecipato all'attuazione della misura 4.1 Sviluppo sostenibile delle zone di pesca (art. 43)	10			
G		Interventi che favoriscono la partecipazione delle donne (per ogni intervallo di nuova ULA ⁴² occupata stabilmente, sino ad un massimo di 10 punti)	10	ULA (da 0,1 a 1)	0,2	
				ULA (da 1,1 a 2)	0,5	
				ULA (da 2,1 a 3)	1	
		TOTALE	100			

12) Tempi e modalità di esecuzione degli interventi

12.1) Entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di ammissione al contributo il beneficiario, pena revoca del contributo, deve comunicare ad Argea Sardegna – Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive la data di inizio lavori. La data di inizio lavori è attestata mediante dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.eii. secondo il modello dell'Allegato XI "Comunicazione di inizio dei lavori previsti nell'intervento", regolarmente sottoscritta dal beneficiario del contributo. Nel caso di acquisto di materiali, deve essere allegata la fotocopia del contratto di acquisto o la fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'effettivo inizio dei lavori.

12.2) Gli interventi dovranno essere conclusi entro 24 mesi dalla data di notifica dell'atto di ammissione al contributo. In caso contrario Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede alla revoca del contributo.

13) Varianti

13.1) Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono richieste ad Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di cui al punto 10.7 del presente bando.

13.2) Varianti non sostanziali, quali ad esempio modifiche di dettaglio, soluzioni tecniche migliorative, che non alterano le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa ed il cui importo non supera il 10% della spesa complessiva ammessa, non necessitano della preventiva autorizzazione, ma devono essere in ogni caso comunicate ad Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive prima della loro esecuzione, nonché evidenziate e motivate in sede di rendicontazione finale.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

13.3) Per essere ammissibile la richiesta di variante deve rispettare i seguenti requisiti:

- consentire di mantenere la coerenza con gli obiettivi del progetto di investimento ammesso a contributo;
- non alterare le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo;
- non comportare la perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità del progetto di intervento;
- non comportare una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo collocamento in graduatoria in posizione comunque utile al mantenimento del diritto al contributo;
- non comportare una realizzazione del progetto inferiore al 50% della spesa ammessa;
- la richiesta deve essere inoltrata entro la data di scadenza del provvedimento di concessione pena la non ammissibilità.

In tutti i casi è facoltà dell'Ufficio preposto all'accertamento approvare o meno la variante, nel rispetto delle finalità dell'intervento.

13.4) È possibile concedere una sola variante per singolo progetto.

13.5) La maggiore spesa sostenuta rispetto a quella ammessa non comporta aumento del contributo rispetto a quello già concesso in sede di ammissione del progetto originario.

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo, che deve comunque rispettare almeno la soglia minima del 50% di realizzazione, di cui al successivo punto 16).

13.6) L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte di Argea Sardegna, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso. Fatta salva la revoca totale del contributo nel caso in cui la variante non autorizzata comporti una diminuzione del punteggio di merito tale da impedire la permanenza dell'iniziativa nella graduatoria relativa alle domande ammesse a finanziamento.

14) Proroghe

14.1) È possibile richiedere una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori, qualora il beneficiario avesse validi motivi documentabili ed indipendenti dalla sua volontà (cause di forza maggiore) per un periodo non superiore a tre mesi⁴⁵. Il nuovo termine per la conclusione dei lavori dovrà essere, comunque, compreso nel limite temporale massimo per l'attuazione del programma operativo FEP 2007-2013 (31/12/2015).

⁴⁵ La richiesta di proroga deve essere esaurientemente motivata e non deve comportare variazioni negli obiettivi programmati con la realizzazione dell'intervento né violazione dei vincoli comunitari.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

14.2) Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive valuta, caso per caso, richieste di proroga di maggiore durata di quella di cui al punto 14.1) determinate comunque da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, debitamente documentati. La richiesta di proroga per cause di forza maggiore, unitamente alla relativa documentazione, deve essere trasmessa dagli aventi titolo mediante raccomandata A/R, inderogabilmente entro 15 giorni a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento, pena la non ricevibilità della domanda.

14.3) Non sono ammesse richieste di proroga presentate oltre la data di scadenza del provvedimento di concessione.

14.4) La proroga deve essere formalmente autorizzata con apposito atto di Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive.

15) Vincoli di alienabilità e di destinazione

15.1) I beni oggetto di finanziamento non possono essere venduti o ceduti, salvo autorizzazione preventiva, né distratti dalla destinazione d'uso prevista dal progetto di investimento, nei cinque anni successivi decorrenti dalla data di accertamento amministrativo.

15.2) In caso di cessione prima del periodo di cui al punto 15.1), preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali, secondo il principio *pro-rata temporis*.

Per il calcolo della quota *pro rata temporis* si tiene conto del numero di mesi interi (la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata mese intero) che intercorrono tra la scadenza del vincolo di cui 15.1 e la data dell'atto di cessione.

15.3) In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali.

15.4) In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo Argea Sardegna provvede ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

16) Modalità di erogazione dei contributi

16.1) L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 50 % della spesa ammessa.

16.2) Il contributo può essere erogato secondo le seguenti modalità:

- anticipo fino al 50% del contributo spettante, previa presentazione di:



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- 1) richiesta di anticipo secondo il modello riportato Allegato XII: "Facsimile richiesta di anticipo",
- 2) dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori;
- 3) originale di almeno una fattura quietanzata⁴⁶ comprovante l'avvio dei lavori;
- 4) polizza fideiussoria, prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui all'art. 1, lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348, ovvero di una fideiussione bancaria, pari al 110% dell'importo anticipato adottando l'apposito modello dell'Allegato XIII "Schema di garanzia fidejussoria".

La fideiussione deve avere durata illimitata e potrà essere svincolata solo previo nulla osta di Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive.

- stati di avanzamento lavori, se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari almeno al 40% dei lavori preventivati, e saldo allo stato finale dei lavori;
- in un'unica soluzione, allo stato finale dei lavori.

16.3) Per ogni stato di avanzamento lavori la richiesta di erogazione deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- domanda di liquidazione secondo il modello Allegato XIV "Facsimile domanda di liquidazione stato di avanzamento lavori",;
- fatture originali (si veda nota n. 20), debitamente quietanzate con allegata dichiarazione liberatoria. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici devono essere redatte secondo lo schema dell'Allegato XV "Facsimile dichiarazione liberatoria", e devono riportare il numero, la data e l'importo della fattura di riferimento, l'indicazione del pagamento mediante bonifico e la relativa evidenza della movimentazione bancaria o l'indicazione della modalità di pagamento delle spese relative ad interventi realizzati prima della pubblicazione del presente bando sul B.U.R.A.S.

16.4) La richiesta della totalità o del saldo del contributo deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- domanda di liquidazione secondo l'Allegato XVI "Facsimile domanda di liquidazione finale",;
- fatture originali, debitamente quietanzate con allegata dichiarazione liberatoria. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici devono essere

⁴⁶ Conclusa l'istruttoria per la liquidazione del contributo, le fatture originali sono rese da Argea Sardegna – Area di Coordinamento Attività Ispettive, previa apposizione del timbro "Fattura utilizzata per l'erogazione di contributo ai sensi del Reg. CE 1198/2006 Det. n. ____ del ____"; il beneficiario deve provvedere alla loro conservazione, archiviandole in forma separata, sino al termine di cui all'art. 87 del Regolamento (CE) 1198/2006;



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

redatte secondo lo schema dell'Allegato XV "Facsimile dichiarazione liberatoria", e devono riportare il numero, la data e l'importo della fattura di riferimento, l'indicazione del pagamento mediante bonifico e la relativa evidenza della movimentazione bancaria o l'indicazione della modalità di pagamento delle spese relative ad interventi realizzati prima della pubblicazione del presente bando sul B.U.R.A.S.;

- nel caso di acquisto di beni con contratto di leasing con scadenza successiva al termine di realizzazione dell'intervento: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. dal legale rappresentante, recante impegno a produrre copia dei giustificativi attestanti il pagamento dei canoni non coperti dall'ammissibilità a contributo, oltre documentazione finale a dimostrazione dell'avvenuto riscatto del bene.

16.5) Per le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi realizzati prima della pubblicazione del presente bando sul B.U.R.A.S., il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, deve presentare la seguente documentazione:

- bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del bonifico o della Riba, e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale possa evincersi l'avvenuto movimento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa, unitamente all'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito ove sono riepilogate le scritture contabili eseguite.
- assegno circolare "non trasferibile". Il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'istituto di credito prescelto nonché il proprio estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare.
- assegno di conto corrente "non trasferibile". Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.
- pagamento in contanti (è ammissibile per un importo complessivo al di sotto di euro 1.000 per singolo intervento).
- carta di credito.
- altre modalità consentite dalle normative vigenti.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

16.6) Prima dell'erogazione del contributo Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede ad acquisire d'ufficio le informazioni relative alla regolarità contributiva dell'impresa (DURC) dei soggetti ammessi al contributo⁴⁷.

16.7) Ai fini del rispetto del vincolo di inalienabilità e destinazione d'uso, Argea Sardegna – Area di coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede a richiedere all'Autorità marittima competente la trascrizione del gravame a carico dell'imbarcazione oggetto di contributo. Solo a seguito della comunicazione dell'avvenuta trascrizione si procederà all'erogazione del contributo spettante.

16.8) Le opere finanziate devono essere funzionali e funzionanti al momento dell'accertamento finale.

17) Obblighi del beneficiario

17.1) Il beneficiario è tenuto al rispetto di una serie di obblighi direttamente attinenti l'esecuzione del progetto di intervento, nonché al rispetto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale pertinente il presente bando.

17.2) Per quanto attiene l'esecuzione del progetto di intervento, i beneficiari a partire dal giorno successivo alla notifica di concessione del contributo devono provvedere ai seguenti compiti:

1. mantenere un sistema di contabilità separata mediante conto corrente dedicato (conto corrente dedicato esclusivamente a movimentare le somme derivanti dal finanziamento per la realizzazione dell'intervento ammesso a contributo) e una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione sul B.U.R.A.S. del presente bando;
2. effettuare il pagamento delle spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento mediante bonifico a valere sui fondi disponibili sul conto dedicato). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione sul B.U.R.A.S. del presente bando per le quali sono ammesse anche le seguenti modalità di pagamento: ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile emesso su ordine del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, assegno di conto corrente, carta di credito, contanti per un importo complessivo al di sotto di 1.000 euro, altre modalità consentite dalle normative vigenti;
2. per gli investimenti superiori a 500.000,00 euro: nel corso della realizzazione progettuale (entro un mese dall'inizio dei lavori) deve essere installato in loco un cartello, secondo quanto indicato negli articoli 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 498/2007;

⁴⁷ Ai sensi dell'art. 44-bis. (R) "Acquisizione d'ufficio di informazioni" del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso D.P.R., dalle pubbliche amministrazioni precedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

3. concludere il progetto di intervento entro 24 mesi, salvo proroga;
4. entro i 30 giorni successivi alla scadenza di cui al punto precedente, inoltrare richiesta di liquidazione a saldo, comprensiva di tutta la documentazione prevista.

17.3) I beneficiari sono, inoltre, tenuti ai seguenti obblighi:

1. non modificare la destinazione d'uso dei beni oggetto di finanziamento, non vendere o cedere gli stessi per la durata di anni 5 decorrenti data di fine lavori;
2. assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che gli Organismi indicati nel paragrafo 22 del presente bando riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
3. conservare la documentazione giustificativa, in originale, inerente il progetto di investimento, archiviandola in forma separata, sino al termine di cui all'articolo 87 del Regolamento (CE) n. 1198/2006;
4. per investimenti superiori a 500.000,00 euro e consiste nell'acquisto di un oggetto fisico, il cartello di cui alla lettera c) del punto 17.2) del presente bando deve essere sostituito, al termine dell'intervento, con una targa informativa permanente entro sei mesi dal termine dell'intervento.

Il richiedente deve inoltre dichiarare l'impegno a mantenere la proprietà o dimostrare la disponibilità del bene, oggetto del finanziamento, per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla data di fine lavori.

17.4) Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, per le spese sostenute a decorrere dalla pubblicazione del presente bando sul B.U.R.A.S., il beneficiario deve garantire il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi assunti determina la revoca del contributo.

17.5) Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente bando, incorre nella perdita dei benefici concessi.

17.6) Il beneficiario che intende rinunciare al contributo concesso deve comunicare ad Argea Sardegna, tramite presentazione diretta o lettera raccomandata, entro 15 giorni dalla data di notifica di concessione del contributo, formale rinuncia a firma del legale rappresentante dell'impresa. È consentito rinunciare ai finanziamenti concessi per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario se opportunamente giustificati. Rinunce ai finanziamenti per altri motivi ovvero per motivi personali non ritenuti sufficientemente giustificati comporteranno per il beneficiario l'impossibilità di presentare nuova istanza di contributo prima di 18 mesi dalla data di comunicazione a mezzo di raccomandata A/R della rinuncia stessa.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

Sulle somme liquidate in acconto e restituite dagli interessati per rinuncia al finanziamento sono dovuti gli interessi (tasso legale di riferimento).

18) Controlli

18.1) Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione del contributo e dei relativi impegni assunti.

18.2) Il controllo di primo livello è effettuato da Argea Sardegna. L'ufficio incaricato della verifica delle operazioni ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) 1198/2006 è l'Area di coordinamento Istruttorie e attività Ispettive di Argea Sardegna. Presso la sede dell'ufficio – viale Adua, 1 Sassari – sono conservati gli atti relativi ai procedimenti.

18.3) Il controllo è svolto secondo le procedure descritte nel documento "Fondo Europeo per la Pesca periodo 2007/2013 - Manuale delle procedure e dei controlli dell'organismo intermedio dell'Autorità di gestione Regione Sardegna", approvato con Determinazione n. 4615/Det/90 del 11.03.2011 e ss.mm.ii..

19) Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

19.1) Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponde ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, è inferiore al 50% del totale del progetto;
- per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito;
- per non raggiungimento dei punteggi assegnati in fase di verifica;
- per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
- per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli (irregolarità amministrativo-contabili inerenti la realizzazione del progetto; mancata acquisizione di certificati di conformità/collaudato, etc.);

In tali casi si procederà al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

19.2) Qualora Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEP. Argea Sardegna - Area di Coordinamento Attività Ispettive procede al recupero degli importi già versati per tale operazione.

19.3) Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

19.4) Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

20) Altre misure di aiuto in previsione

20.1) I progetti inseriti nella graduatoria di merito di cui al punto 8.3) che non dovessero trovare copertura con le risorse finanziarie di cui al punto del presente bando e che hanno totalizzato un punteggio uguale o superiore a 6 punti potranno essere ammessi a finanziamento qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie per l'attuazione della misura 3,4, per effetto di eventuali revisioni del piano finanziario di programma e dell'attivazione di eventuali ulteriori risorse nazionali e/o regionali da utilizzarsi in conformità a quanto previsto dagli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della Pesca e dell'acquacoltura", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C n. 84 del 3 aprile 2008 e dal Regolamento (CE) 736/2008 del 22 luglio 2008", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 201 del 30.7.2008.

21) Riferimenti normativi

- gli Articoli 38-44 (ex 32-38) del Trattato 25-3-1957 sul funzionamento dell'Unione europea pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115;
- Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (PCP).
- Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca.
- Regolamento (CE) n. 498/2007 del 26 marzo 2007 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca.
- Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 – Vademecum, 2008 emanato dalla Commissione Europea in data 26.03.2007.
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca - luglio 2007.
- Programma Operativo Nazionale F.E.P. (versione vigente di cui all'allegato I della decisione della Commissione C(2010) 7914 del 11.11.2010 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- dicembre 2007, che approva il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013 CCI: 2007IT 14FPO001);
- Programma operativo FEP (PO FEP) per il settore pesca in Italia nella nuova versione approvata in seno al Comitato di Sorveglianza nella riunione del 16 dicembre 2011 trasmesso con nota della DG Pesca del MIPAAF prot. n. 45079 del 21.12.2011 e inviato in data 21.12.2011 al sistema SFC della Commissione Europea per il tramite del sistema Monitweb dell'Igrue;
 - Accordo Multiregionale (AM) per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP (Fondo europeo per la pesca) nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013 che ha istituito una Cabina di Regia (CdR) Regioni/Ministero, approvato in sede di conferenza permanente nella seduta del 18 settembre 2008 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 260 alla G.U. n. 278 del 27.11.2008 nella nuova versione approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, come comunicato dall'Autorità di Gestione con nota prot. n. 6612 del 06.03.2012.
 - Documento "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013" stabilito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto del 601 del 21 novembre 2008.
 - Documento "Criteri di selezione per la concessione degli aiuti" approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 1 ottobre 2010.
 - Documento "FEP 2007-2013 criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti" approvato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto n. 63 del 30 novembre 2009, come modificato dal D.M. n. 21 del 26 marzo 2010 e dal D.M. n. 4 del 19 maggio 2011.
 - Convenzione stipulata in data 15 marzo 2010 tra il referente dell'Autorità di gestione (ex Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura) e il referente dell'Autorità di gestione dell'Organismo intermedio della Regione Sardegna.
 - documento "Fondo Europeo per la Pesca periodo 2007/2013 - Manuale delle procedure e dei controlli dell'organismo intermedio dell'Autorità di gestione Regione Sardegna", approvato con Determinazione n. 4615/Det/90 del 11.03.2011, la cui validazione è stata comunicata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura – Pemac V con nota prot. n. 16563 del 19 aprile 2011.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- la nota metodologica articolo 27 (esclusa la lettera b) del Regolamento del Consiglio n. 1198/2006 Compensazioni socio-economiche per la gestione della flotta comunitaria integrata sulla base delle indicazioni formulate in sede di Comitato di Sorveglianza nella riunione del 16 dicembre 2011 e approvata in data 18.01.2012 (nota prot. n. 2145);
- il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) n. 612 del 18/12/2008 con il quale vengono adottati gli schemi di bando delle misure 1.4, 1.5 e 2.2;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
- Legge regionale n. 40 del 22 agosto 1990 “Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa”.
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii..
- D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
- Legge regionale n. 13 del dell'8 agosto 2006 di istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna, ARGEA Sardegna).
- Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)” in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura ed esteso anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura le funzioni esercitate dalle agenzie regionali in materia di agricoltura.
- Legge 28 gennaio 2009, n. 2 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
- Legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012)”;
- Legge regionale 15 marzo 2012, n. 7 “Bilancio di previsione per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014. Stato di previsione dell'entrata”;Decreto dell'Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio 4 gennaio 2010, n. 1/1 “Allegato tecnico al Bilancio per l'anno 2010 e per gli anni 2010-2013 (L.R. 2 agosto 2006, n. 11 - Art . 9, comma 5)”.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 10/35 dell'11 febbraio 2009 “Preso d'atto del Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca approvato con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007). Linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi”.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- Decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio n. 83/3021 del 22 maggio 2009.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 50/40 del 10 novembre 2009 "Modifica e integrazione della deliberazione n. 10/35 dell'11 febbraio 2009 recante "Presa d'atto del Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca (FEP) approvato con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007. Linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi".
- Legge 13.08.2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".
- Deliberazione della Giunta regionale n. 49/38 del 7 dicembre 2011, avente ad oggetto: "Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca approvato con decisione della Commissione C(2010) 7914 del 11.11.2010 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007. Modifiche e integrazioni della deliberazione n. 50/40 del 10.11.2009. Programmazione risorse finanziarie e linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi e per la revisione di metà periodo dei contenuti del programma e del relativo piano finanziario" ed in particolare l'allegato "A" alla medesima deliberazione con il quale sono state definite le dotazioni finanziarie delle singole tipologie di intervento da attivare.
- D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2012, n. 96.
- Deliberazione n. 9/44 del 23.2.2012 "Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca approvato con decisione della Commissione C(2010) 7914 del 11.11.2010 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007. Modifiche e integrazioni della deliberazione della Giunta Regionale n. 49/38 del 7 dicembre 2011".
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale 103/GAB/DecA/6 del 24/01/2012 "Compensazione socio economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria" art. 27 Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 223/1 del 15.8.2006. Attuazione della Misura 1.5 dell'Asse I del Fondo Europeo per la Pesca – Approvazione delle "Direttive per l'azione amministrativa e la gestione della Misura 1.5 dell'Asse I del Fondo Europeo per la Pesca (FEP)". (Pubblicato sul Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale n. 6 del 6 febbraio 2012)

22) Attività di gestione e controllo – referenti

22.1) Per la gestione e il controllo dell'attuazione del programma operativo del FEP, lo Stato italiano ha designato le seguenti autorità:



Programma Operativo Nazionale F.E.P.
approvato con Decisione CE n. 7914
dell'11 novembre 2010

Bando di attuazione nella Regione Autonoma della Sardegna
della misura 1.5 "Compensazione socio economica per la gestione
della flotta da pesca comunitaria" (art. 27 del Regolamento (CE)
1198/2006)



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

- a) un'autorità di gestione per gestire il programma operativo;
- b) un'autorità di certificazione per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione;
- c) un'autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

Per il periodo di programmazione 2007/2013, l'Amministrazione centrale – Dipartimento delle politiche europee ed internazionali, ex Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura – è l'Autorità di gestione del FEP (in seguito AdG). All'Autorità di gestione sono attribuite le funzioni di cui all'art. 59 del Regolamento (CE) 1198/06.

Ai sensi del Regolamento (CE) 1198/06 è definito «organismo intermedio» (di seguito O.I.): qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.

Sono Organismi intermedi le Regioni e le Province Autonome che svolgono i compiti delegati in funzione dell'Accordo Multiregionale e delle Convenzioni stipulate tra l'Autorità di gestione ed i referenti regionali della medesima Autorità, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento (CE) 498/2007, aventi ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all'attuazione della delega stessa. All'interno dell'Accordo Multiregionale sono definiti i criteri di ripartizione fra Stato e Regioni nonché i criteri organizzativi e funzionali relativi al funzionamento della Cabina di regia del programma.

L'O.I., avvalendosi anche di altri Enti o Organismi pubblici, con riferimento alle misure gestite direttamente, esercita le funzioni di cui all'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1198/2006 di seguito indicate:

- 1) in conformità alle procedure della AdG e con il pieno utilizzo del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), definisce, per le misure di competenza, i criteri e le modalità attuative, i requisiti per l'ammissione al cofinanziamento, nonché le procedure finalizzate all'archiviazione delle domande di contributo presentate e al monitoraggio finanziario;
- 2) nell'ambito dei controlli delle operazioni da cofinanziare e prima di autorizzare il pagamento agli aventi diritto, l'O.I. mediante il pieno utilizzo del SIGC effettua le operazioni specificate all'art. 3 della convenzione stipulata in data 15 marzo 2010 tra la ex Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura in qualità di Autorità di gestione e la Regione Sardegna in qualità di Organismo intermedio.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

L'Autorità di gestione è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti della Commissione Europea, allo stesso modo l'O.I. è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti dell'AdG dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle funzioni delegate.

L'O.I. eroga gli aiuti/contributi agli aventi diritto, mediante i servizi messi a disposizione dall'organismo individuato per effettuare i pagamenti.

Per consentire all'O.I. lo svolgimento delle funzioni delegate ai sensi della suddetta convenzione l'AdG si impegna a svolgere le seguenti attività:

- 1) assicurare il funzionamento del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, garantire e rendere fruibili le informazioni nonché regolamentare l'accesso al Sistema Integrato delle istanze relative al FEP;
- 2) fornire il manuale delle procedure operative e dei controlli dell'AdG.

L'AdG e i rispettivi referenti regionali degli O.I. formalmente delegati, sono responsabili, ognuno per le proprie competenze, della gestione e attuazione del programma operativo secondo il principio di una solida gestione finanziaria e, in particolare, dell'esecuzione delle attività indicate all'art. 59 del Regolamento (CE) 1198/2006 secondo le procedure e le funzionalità previste dal SIGC.

L'attuazione e la gestione del FEP sono svolte in Italia mediante l'utilizzo del sistema integrato di gestione e controllo nell'ambito del Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (capitolo 8 del P.O. del FEP).

All'Autorità di certificazione (AdC) sono attribuite le funzioni di cui all'art. 60 del Regolamento (CE) 1198/06. L'Autorità di certificazione nazionale è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Agea (ente controllato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

All'Autorità di Audit sono attribuite le funzioni di cui all'art. 61 del Regolamento (CE) 1198/06. L'Autorità di Audit designata per il FEP è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Agea (ente controllato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) - Area coordinamento Ufficio Coordinamento controlli specifici.

Ai sensi dell'art. 58 del Reg. (CE) n. 1198/2006, commi 1 e 4, è stata individuata un'unica Autorità di Audit responsabile per l'intero programma e, dunque, competente per la verifica del funzionamento del sistema di gestione e controllo sulle attività svolte dall'Autorità di gestione e di certificazione e dagli organismi intermedi.

22.2) La Regione Autonoma della Sardegna quale Organismo Intermedio ha individuato i seguenti soggetti:

- il Direttore del Servizio Pesca della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale quale referente dell'Autorità di Gestione nazionale che rappresenta la Regione Sardegna in qualità di Organismo Intermedio e provvede all'attuazione degli interventi



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

a gestione regionale, effettuando l'attività di coordinamento (nel rispetto della funzione di programmazione propria della Regione ai sensi dello Statuto), predisponendo i bandi delle misure previste nel P.O. e trasferendo le risorse finanziarie all'agenzia regionale Argea Sardegna;

- l'Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale LAORE Sardegna quale Organismo Intermedio dell'Autorità di Certificazione referente dell'Autorità di certificazione nazionale, responsabile degli adempimenti connessi alla certificazione delle operazioni ammissibili; l'Area di Coordinamento Attività Ispettive di Argea Sardegna per i compiti operativi di gestione amministrativa;
- l'Area Erogazioni e controlli di Argea Sardegna per i compiti operativi di gestione finanziaria.

23) Diritti del beneficiario

23.1) Il beneficiario gode di tutti i diritti ad esso riconosciuti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

24) Elenco allegati

Allegato I "Facsimile richiesta di contributo tipologia 1 (diversificazione) in forma singola"

Allegato I bis "Facsimile richiesta di contributo tipologia 1 (diversificazione) in forma collettiva"

Allegato II "Facsimile richiesta di contributo tipologia 2 (aggiornamento competenze professionali) in forma singola",

Allegato II bis "Facsimile richiesta di contributo tipologia 2 (aggiornamento competenze professionali) in forma collettiva"

Allegato III "Facsimile richiesta di contributo tipologia 3 (compensazione una tantum)

Allegato IV "Facsimile richiesta di contributo tipologia 2 (contribuzione acquisto imbarcazione)",

Allegato V "Facsimile scheda sintetica dell'intervento"- Allegato V.1 per la tipologia 1 (diversificazione), Allegato V.2 per la tipologia 2 (aggiornamento delle competenze professionali), Allegato V.3 per la tipologia 3 (compensazione una tantum), Allegato V.4 per la tipologia 4 (contribuzione acquisto imbarcazione) –.

Allegato VI: "Facsimile Progetto di diversificazione".

Allegato VII "Dichiarazione sull'impossibilità di reperire/utilizzare più fornitori per l'acquisizione di beni altamente specializzati"



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Autonoma della Sardegna

Allegato VIII: “Facsimile relazione descrittiva sull’attività di aggiornamento delle competenze professionali”

Allegato IX “Facsimile dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul vincolo di inalienabilità dell’imbarcazione”;

Allegato X “Facsimile elenco costi aggiornamento competenze professionali”

Allegato XI “Comunicazione di inizio dei lavori previsti”

Allegato XII “Facsimile richiesta di anticipo”

Allegato XIII “Schema di garanzia fidejussoria”

Allegato XIV “Facsimile domanda di liquidazione stato di avanzamento lavori”

Allegato XV “Facsimile dichiarazione liberatoria”

Allegato XVI “Facsimile domanda di liquidazione finale

Gli allegati saranno resi disponibili sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegnaagricoltura.it e sul sito www.sardegnaprogrammazione.it,